



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate aprile 2019



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA	19
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA	52
SEZIONE TERZA E VI TERZA.....	76
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO.....	106
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA.....	127
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI.....	171
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	214



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11508 del 30/04/2019** (Rv. **653788 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (SOLLIMA GIULIANO) contro A. (FONDERICO GIULIANO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/07/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Servizio di ristoro e attività commerciali connesse in area di servizio autostradale - Procedura di gara per l'aggiudicazione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del "servizio di ristoro ed attività commerciali connesse" (c.d. non oil) di un'area di servizio situata in un tratto autostradale, intercorsa tra il concessionario dell'area ed il terzo contraente, spetta al giudice ordinario, atteso che il rapporto tra il concedente (P.A.) ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta del tutto estraneo al primo accordo, di cui costituisce un mero presupposto, risolvendosi in un contratto di diritto privato, quand'anche definito come "subconcessione".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4884 del 2017 Rv. 643115 - 01, N. 28549 del 2008 Rv. 605639 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019** (Rv. **653604 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

G. (SPELTA ROBERTO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ. GIURISD. CENTR. ROMA ROMA, 23/02/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Consiglieri regionali - Immunità ex art. 122, comma 4, Cost. - Nozione - Funzione di autorganizzazione interna - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell'attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle garanzie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire "intuitu personae" senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un consigliere regionale per aver conferito un incarico di collaborazione all'attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse pubbliche).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 122 com. 4, Legge Reg. Lombardia 07/07/2008 num. 20 art. 67

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30990 del 2017 Rv. 646961 - 01, N. 10416 del 2014 Rv. 630492 - 01, N. 21927 del 2018 Rv. 650450 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11219 del 24/04/2019** (Rv. **653602 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

G. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro R. (D'AMARIO PALLOTTINO BRUNA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 27/04/2017

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Provvedimento in materia di acque pubbliche - Erronea indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare ex art. 3 della l. n. 241 del 1990 - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazione di un atto nella materia delle acque pubbliche, l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della "translatio iudici", in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Fattispecie in cui il ricorso innanzi al TSAP, in presenza di una errata indicazione del TAR come giudice munito di giurisdizione, era stato proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/11/1933 num. 1775 art. 208, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/1990 num. 104 art. 37, Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 25667 del 2017 Rv. 646378 - 01, N. 301 del 2018 Rv. 646997 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9947 del 2009 Rv. 607691 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11220 del 24/04/2019** (Rv. **653603 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

C. (GRAZIOSI BENEDETTO) contro M. (COMANDE' CARLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 590 del 1999 Rv. 529410 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5902 del 1997 Rv. 505641 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019 (Rv. 653897 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. IGNAZIO PATRONE. (Conf.)

G. (MORCAVALLO ULPIANO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato sulla giurisdizione - Successivo giudizio instaurato dallo stesso attore nei confronti solo di alcuni dei convenuti in precedenza evocati per i medesimi fatti, avente identico "petitum" e "causa petendi" diversamente qualificata - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale), sicché, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand'anche l'atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo "petitum" (sebbene parzialmente ridotto solo nel "quantum") e sostanzialmente la medesima "causa petendi" (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11974 del 1990 Rv. 470179 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876 - 01

Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019 (Rv. 653787 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE D'ASCOLA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

P. (ACQUARELLI PIERLUIGI) contro C. (JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2014

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINIO Ricorso per cassazione in controversia condominiale sulle parti comuni - Ricorso incidentale tardivo proposto da altro condòmino che non è stato parte nei giudizi di merito - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza

SEZIONE UNITE

pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1117 quater, Cod. Civ. art. 1131, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26557 del 2017 Rv. 646073 - 01, N. 29748 del 2017 Rv. 646545 - 01

Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 02)

Presidente: AURELIO CAPPABIANCA. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/09/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Ricorso per cassazione - Impugnazione da parte del Ministro della giustizia - Termine - "Dies a quo" - Dalla ricezione della comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza da parte del Gabinetto del Ministro - Fondamento.

In materia di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, il sistema di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 è caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali per la fase introduttiva e di quelle civili per la fase del giudizio; ne consegue che la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. citato, si perfeziona nei confronti del Ministro della giustizia, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per cassazione, con la ricezione della comunicazione da parte del Gabinetto del Ministro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14550 del 2017 Rv. 644568 - 01, N. 7934 del 2013 Rv. 625659 - 01

Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 01)

Presidente: AURELIO CAPPABIANCA. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/09/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Termine - Decorrenza - Notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all'impugnazione - Art. 585, comma 3, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in caso di ricorso proposto dal Ministro della giustizia.

Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il termine per impugnare decorra dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, se queste ultime sono avvenute in date diverse nei confronti di ciascuno degli aventi diritto all'impugnazione, non trova applicazione l'art. 585, comma 3, c.p.p.; ne consegue che il Ministro della giustizia non può giovare, ai fini della tempestività del ricorso, della comunicazione della sentenza al Procuratore generale della Corte

SEZIONE UNITE

di cassazione avvenuta in una data successiva a quella presso il Gabinetto del Ministro medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7934 del 2013 Rv. 625659 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10377 del 12/04/2019 (Rv. 653599 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO GIUSTI.

contro

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Patto territoriale - Erogazione di finanziamenti - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale - quale espressione di accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento - rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., in quanto - salva l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" - l'erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, nonché un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, postulando la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1132 del 2014 Rv. 629034 - 01

Sez. U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019 (Rv. 653600 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. P.M. LUIGI CAPASSO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ANTONUCCI VINCENZO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 11/06/2012

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d'acconto - Omesso versamento - Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Difformi: N. 12076 del 2016 Rv. 640069 - 01, N. 14033 del 2006 Rv. 590380 - 01, N. 19580 del 2014 Rv. 632444 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12991 del 1999 Rv. 531422 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

B. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro F. (PERRINO MICHELE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione ai sensi dell'art. 146 l.fall. nei confronti degli organi di società "in house" - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Concorso della giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni.

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22406 del 2018 Rv. 650453 - 01 Rv. 650453 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 10018 del 10/04/2019 (Rv. 653786 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (VOLPI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 22/02/2017

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico - Definizione del "deflusso minimo vitale" - Necessità - Criteri - Linee-guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Discrezionalità esecutiva delle amministrazioni e possibilità di fissare criteri più rigorosi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla

SEZIONE UNITE

correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, il TSAP aveva illegittimamente sindacato la scelta tecnico-discrezionale dell'Autorità di bacino ritenendo estraneo alla disciplina del DMV il criterio aggiuntivo cd. "2L" – più restrittivo nel delimitare il tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni a monte e a valle dell'impianto da realizzare –, giustificato invece dal notevole incremento dello sfruttamento del bacino dovuto al numero elevato di impianti già in essere).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 18/05/1989 num. 183 art. 30, DM Lavori pubblici 01/07/1989, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE COST., DM Ambiente 28/07/2004 art. 7, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3 ter com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3, Decreto Legisl. 10/12/2010 num. 219 art. 4, Legge 18/12/2015 num. 221 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 11, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 192, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 193

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 791 del 2009 Rv. 606077 - 01, N. 4448 del 2011 Rv. 616760 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019 (Rv. 653596 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

B. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro F. (PERRINO MICHELE)

Regola giurisdizione

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24835 del 2017 Rv. 645928 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10020 del 10/04/2019 (Rv. 653598 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

S. (STRANEO MOLLIKA M. SIMONETTA) contro G. (PELLEGRINO GIANLUIGI)

Regola giurisdizione

SEZIONE UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi previsti "ex lege" - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La controversia introdotta dal soggetto produttore di energia da fonti rinnovabili, per il riconoscimento del diritto a godere degli incentivi previsti dall'art. 24, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 28 del 2011 e dall'art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, indipendentemente dall'intermediazione di una convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la "procedura" menzionata da quest'ultima norma risulta quella indicata dal citato art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale, al comma 2, prevede tra i criteri per disciplinare il sistema anche tali convenzioni, quali strumenti di regolazione volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche, costituenti negozi privatistici con funzione pubblicistica attinenti alla materia della "produzione di energia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 24 com. 5 lett. C, DM min. SEC 06/07/2012 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10795 del 2017 Rv. 643942 - 01, N. 26150 del 2017 Rv. 645817 - 01

Sez. U, Sentenza n. 9679 del 05/04/2019 (Rv. 653555 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. LUCIO CAPASSO. (Conf.)

C. (MATTEI EMILIO) contro P.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 09/08/2016

001010 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - IN GENERE Autorizzazione idraulica sottoposta a condizione iniziale di efficacia - Avveramento - Onere probatorio - A carico del deducente - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui una situazione giuridica risulti disciplinata nel senso che la fattispecie che la regola preveda la sua efficacia solo al verificarsi di una determinata condizione, spetta a colui che agisce per farla valere dimostrarne l'avveramento, ossia il fatto assunto come evento condizionante dell'efficacia, il quale si connota come vero e proprio fatto costitutivo della situazione giuridica dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del TSAP di rigetto del ricorso proposto da una società destinataria di un ordine di demolizione di opere non compatibili con il buon regime delle acque, fondato sull'esistenza di un'autorizzazione idraulica ancora in vigore, non avendo la ricorrente dimostrato, a fronte di specifica eccezione dell'Amministrazione, l'avveramento della condizione iniziale di efficacia, costituita dalla previa verifica dell'ingegnere capo della rispondenza dei lavori preparatori al progetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25597 del 2016 Rv. 642690 - 01

Sez. U, Sentenza n. 9682 del 05/04/2019 (Rv. 653556 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. RENATO FINOCCHI GHERSI. (Conf.)

F. (GUERRIERO MICHELE) contro A. (PIERETTI MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2017

SEZIONE UNITE

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Appalto di servizio concluso a seguito di procedura di gara per la gestione del bar interno ad un ospedale - Scadenza - Successiva stipula, in virtù di affidamento diretto, di un nuovo contratto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe - Controversia relativa al secondo contratto - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui a distanza di tempo (nella specie, cinque anni) dalla scadenza di un contratto di appalto per la gestione del bar interno ad un ospedale, concluso a seguito di procedura di gara, segua la stipula, con affidamento diretto e senza l'esperimento di alcuna selezione pubblica, di un nuovo contratto di appalto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe rispetto al precedente, le controversie nascenti da tale ultimo negozio (nella specie, l'accertamento della sua nullità) rientrano nella giurisdizione del G.O., inerendo ad un rapporto di diritto comune ed implicando unicamente il coinvolgimento di posizioni riconducibili a diritti soggettivi, le cui vicende sono svincolate (e non influenzate) da quelle del primo contratto, che costituisce solo un antecedente di fatto ormai privo di efficacia.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/2005 num. 62 art. 23, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21597 del 2018 Rv. 650449 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9678 del 05/04/2019 (Rv. 653595 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

A. (DOZZA TIZIANO) contro S. (CANNISTRARO MAURIZIO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Certificazione biologica prevista dal regolamento CE n. 834 del 2007 - Organismi privati autorizzati - Attività - Natura - Esercizio di poteri pubblici - Esclusione - Valutazioni meramente tecniche - Configurabilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di certificazione biologica dei prodotti agricoli, disciplinata dal reg. n. 2092/1991/CEE, sostituito dal reg. n. 834/2007/CE e succ. modif., gli organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi del d.lgs. n. 220 del 1995, ad effettuare i controlli ed a rilasciare la certificazione, non assumono la veste di P.A. ex art. 7, comma 2, c.p.a., né partecipano all'esercizio di un pubblico potere, svolgendo essi un'attività ausiliaria, valutativa e certificativa (prelievi e analisi), sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica, che si sostanzia in apprezzamenti ed indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Fattispecie relativa a domanda risarcitoria avanzata da un produttore di limoni nei confronti dell'organismo privato autorizzato che aveva "ingiustamente e negligenemente" disposto, in esecuzione del contratto di certificazione "bio", il divieto di commercializzazione del prodotto come biologico sulla base del prelevamento di un solo campione dello stesso).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/06/1991 num. 2092 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 24/06/1991 num. 2092 art. 9, Regolam. Commissione CEE 06/08/1991 num. 2416, Regolam. Consiglio CEE 19/07/1999 num. 1804, Regolam. Consiglio CEE 28/06/2007 num. 834, Regolam. Commissione CEE 05/09/2008 num. 889, Regolam. Consiglio CEE 29/09/2008 num. 967, Regolam. Commissione CEE 08/12/2008 num. 1235, Regolam. Commissione CEE 15/12/2008 num. 1254, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 220 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 2, Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 169 del 2001 Rv. 546225 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 9680 del 05/04/2019** (Rv. **653785 - 03**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**. P.M. **Capasso Lucio**. (Conf.)

M. (RANALLI GIOVANNI) contro P. (GENERALE PROCURATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/12/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Questione di giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

Nel caso di questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d.eccesso di potere giurisdizionale, la possibile formazione, e la conseguente rilevazione da parte della Corte di cassazione, di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, è configurabile solo quando l'eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; qualora, invece, l'eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d'appello oppure, qualora l'eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia stato fatto valere mediante l'appello ma il giudice di secondo grado abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l'eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01, N. 25937 del 2018 Rv. 651342 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9681 del 05/04/2019** (Rv. **653435 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (MAZZULLO GIANFRANCO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 23/11/2016

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Canoni per le concessioni di derivazione idroelettrica - Addizionale ex art. 18, comma 4, l. n. 36 del 1994 - Abrogazione da parte del d.lgs. n. 152 del 2006 - Decorrenza - Entrata in vigore della parte terza del decreto delegato - Fondamento.

L'addizionale del 10% del canone di concessione di derivazione idroelettrica, prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36 del 1994 (come richiamato dall'art. 93, comma 5-quinquies, della l. n. 7 del 2003 della regione Abruzzo), non è più dovuta dal concessionario per effetto dell'abrogazione della legge citata ad opera dell'art. 175, lett. u), del d.lgs. n. 152 del 2006, decorrente con effetto immediato dalla data della sua entrata in vigore, atteso che il regime transitorio previsto dall'art. 170 del medesimo testo normativo è circoscritto alla materia disciplinata dalla parte terza, nella quale non risultano contemplate disposizioni in materia di addizionali sui canoni di concessione.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 18 com. 4, Legge Reg. Abruzzi 17/04/2003 num. 7 art. 93 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 170, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 175 com. 1 lett. U

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16796 del 2007 Rv. 598427 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 9680 del 05/04/2019** (Rv. **653785 - 02**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**. P.M. **Capasso Lucio**. (Diff.)

M. (RANALLI GIOVANNI) contro P. (GENERALE PROCURATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/12/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Operazione di finanza derivata effettuata in funzione della c.d. ristrutturazione del debito comunale - Azione di responsabilità nei confronti del sindaco, degli assessori e di un funzionario - Valutazione del giudice contabile dell'operato degli amministratori comunali - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo inciso, della legge n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un'operazione di finanza derivata (del tipo "Interest Rate Swap", con clausole "Floor" e "Cap") in funzione di un'esigenza di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001 e norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l'erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente: al primo di avere concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di aver adottato la deliberazione senza rispettare i pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L'inammissibilità del motivo è giustificata perché la censura, come prospettata, inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 49, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5490 del 2014 Rv. 629688 - 01, N. 1376 del 2006 Rv. 588780 - 01, N. 6820 del 2017 Rv. 643280 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019** (Rv. **653557 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della

SEZIONE UNITE

giurisdizione – Proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Ammissibilità - Proposizione del regolamento preventivo nel giudizio riassunto - Inammissibilità - Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2010 Rv. 613725 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019 (Rv. 653785 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. Capasso Lucio. (Conf.)

M. (RANALLI GIOVANNI) contro P. (GENERALE PROCURATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA ROMA, 07/12/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sottolineando che il giudice contabile, a fronte dell'opzione di un piccolo Comune di provvedere alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante la stipulazione di un contratto di finanza derivata, non aveva ritenuto fonte di responsabilità la scelta adottata dagli amministratori, bensì la concreta realizzazione ed esecuzione della stessa, in quanto effettuata mediante la stipula, gravemente imprudente, di un contratto di investimento assistito da insufficienti garanzie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6851 del 2003 Rv. 562662 - 01, N. 14488 del 2003 Rv. 567231 - 01, N. 11139 del 2017 Rv. 644049 - 03

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 9488 del 04/04/2019** (Rv. **653594 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **BIAGIO VIRGILIO**. Relatore: **BIAGIO VIRGILIO**.

T. (NAPOLITANO GIULIA) contro E. (MONTESI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prestazioni sanitarie - Degenza in regime di convenzionamento - Pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11512 del 2012 Rv. 623244 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9487 del 04/04/2019** (Rv. **653554 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **BIAGIO VIRGILIO**. Relatore: **BIAGIO VIRGILIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (STERN PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/08/2016

150029 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso decreto del Presidente della Repubblica pronunciato su ricorso per revocazione di precedente decreto - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti.

In sede di ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato, in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4879 del 2017 Rv. 643154 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9042 del 01/04/2019** (Rv. **653553 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (INGAGLIO LA VECCHIA FULVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 09/06/2017

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Componente del Consiglio di

SEZIONE UNITE

giustizia amministrativa - Contestuale incarico presso la Commissione paritetica ex art. 43 dello statuto della Regione Siciliana - Totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei suoi componenti - Insussistenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.

095029 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - IN GENERE In genere.

Il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello statuto regionale non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale - e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, atteso che tale incarico non determina un incardinamento nei ruoli dell'amministrazione regionale e, pertanto, non dà luogo ad un collegamento organico o ad un rapporto di dipendenza con l'amministrazione stessa tali da implicare stati di soggezione o possibili forme di condizionamento suscettibili di menomare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/05/1946 num. 455 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/12/2003 num. 373 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15342 del 2018 Rv. 649492 - 01, N. 9099 del 2015 Rv. 635182 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9041 del 01/04/2019 (Rv. 653552 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:*

GIUSEPPE BRONZINI. *P.M. MATERA MARCELLO.(Conf.)*

U. (PERULLI ADALBERTO) contro B. (SCHIOPPA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/02/2016

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Compenso annuale di incentivazione - Natura retributiva dell'emolumento - Diritto alla conservazione nel transito ad altra amministrazione - Sussistenza.

In tema di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici al ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, conserva il diritto a percepire il compenso annuale di incentivazione, istituito dall'art. 4 della l. n. 873 del 1980 a favore del personale delle Aziende dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni atteso che, per la natura retributiva non incompatibile con la finalità di incentivazione, l'emolumento è da ricomprendere nel trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1980 num. 873 art. 4, DPCM 05/08/1988 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 22743 del 2011 Rv. 619374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16596 del 2004 Rv. 576088 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9041 del 01/04/2019 (Rv. 653552 - 01)

SEZIONE UNITE

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *Relatore:* **GIUSEPPE BRONZINI.** *P.M. MATERA MARCELLO.(Conf.)*

U. (PERULLI ADALBERTO) contro B. (SCHIOPPA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/02/2016

126004 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE Mobilità nella P.A. - Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Premio industriale - Natura retributiva dell'emolumento - Erogazione nella misura base a tutti i lavoratori del settore - Diritto alla conservazione nel transito ad altra amministrazione - Sussistenza.

In tema di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici al ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, conserva il diritto a percepire il premio industriale previsto dall'art. 28 della l. n. 29 del 1970, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, atteso che si tratta di emolumento ricompreso nel trattamento economico in godimento, erogabile nella misura base a tutti indistintamente i lavoratori del settore delle poste e telecomunicazioni, nonché ai dipendenti della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 29 art. 28, Legge 11/02/1970 num. 29 art. 29, DPR 23/12/1980 num. 985 art. 8, DPR 18/05/1987 num. 269 art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 22743 del 2011 Rv. 619373 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24488 del 2011 Rv. 619833 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11267 del 24/04/2019** (Rv. **653478 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **LAURA SCALIA.** Relatore: **LAURA SCALIA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (CERULLI BERARDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Mancanza di prove del racconto dell'interessato e di sollecitazioni ad acquisizioni documentali - Rilevanza della credibilità soggettiva - Fattispecie.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell'interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la protezione umanitaria in capo al ricorrente che, oltre a non fornire la prova circa la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, aveva reso un racconto non credibile circa la propria vicenda personale).

Riferimenti normativi: DPR 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11271 del 24/04/2019** (Rv. **653479 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (GENTILI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/05/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011871/2014 63132301

Massime precedenti Conformi: N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11173 del 23/04/2019** (Rv. **653476 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MARINA MELONI.** Relatore: **MARINA MELONI.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

I. (MARTELLA DARIO) contro P. (STARVAGGI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2014

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002188/2016 63874901

Massime precedenti Conformi: N. 2188 del 2016 Rv. 638749 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11171 del 23/04/2019** (Rv. **653573 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **MARINA MELONI.** Relatore: **MARINA MELONI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

B. (VERDECCHIA ROBERTO) contro D. (VIGNINI CATERINA)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/01/2018

002011 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI Stato di abbandono - Caratteri - Situazione non transitoria - Necessità.

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4503 del 2002 Rv. 553355 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1431 del 2018 Rv. 646854 - 01, N. 9949 del 2012 Rv. 623201 - 01, N. 19735 del 2015 Rv. 637312 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11176 del 23/04/2019** (Rv. **653880 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)*

B. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Assenza di norme che vietino rapporti tra persone dello stesso sesso - Insufficienza - Necessità di accertare se, in concreto, lo Stato non offra adeguata protezione alla persona omosessuale.

Al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l'omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata la sussistenza, in tale Paese, di un'adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11177 del 23/04/2019** (Rv. **653477 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

P. (RANUZZI LIVIA) contro D. (VOLPE ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/07/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000787/2017 64335001

Massime precedenti Conformi: N. 787 del 2017 Rv. 643350 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11178 del 23/04/2019** (Rv. **653954 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

B. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro L. (CIRCI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Applicazione di nuovo orientamento interpretativo - Conseguenze - Fattispecie.

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE In genere.

La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in relazione ad un giudizio riguardante l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27823 del 2018 Rv. 651407 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11097 del 19/04/2019** (Rv. **653475 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

K. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 05/04/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Contenuto dell'attività istruttoria del giudice riguardo ai documenti prodotti dal ricorrente - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'onere dello straniero di proporre un'istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l'insufficienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, omettendo una qualunque attività istruttoria, aveva ritenuto non genuino il certificato di domicilio prodotto dal ricorrente in ragione della diversità delle lingue - inglese e "pasthun" - nelle quali era stato redatto, nonché delle modalità di apposizione della fotografia del ricorrente e delle differenti diciture relative alla provenienza dello stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2016 Rv. 642305 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019** (Rv. **653465 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. Relatore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (VERDE CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione sussidiaria - Accertamento delle condizioni di legge - Dovere di cooperazione istruttoria circa la situazione del Paese di origine - Utilizzo dei rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero - Natura di fonti qualificate.

In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti - ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perché provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 29/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2017 Rv. 647042 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10922 del 18/04/2019** (Rv. **653474 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

J. (GURRADO VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione al riconoscimento dello "status" di rifugiato - Preclusione circa l'esame di ulteriori profili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10925 del 18/04/2019** (Rv. **653464 - 02**)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

A. (MAIELLARO MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - Provvedimento amministrativo di rigetto per mancanza di prova della convivenza - Impugnazione - Sentenza di conferma del rigetto per la fittizietà del matrimonio - Nullità della sentenza - Fondamento.

In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.

Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019 (Rv. 653464 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

A. (MAIELLARO MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza - Necessità - Esclusione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5303 del 2014 Rv. 630556 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10784 del 17/04/2019 (Rv. 653571 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

H. (SANTINON FEDERICA) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/09/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minori - Sottrazione internazionale di minori - Procedimento - Audizione del minore - Necessità - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del decreto di rimpatrio.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 315 bis, Legge 20/03/2003 num. 77, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3319 del 2017 Rv. 643870 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 10785 del 17/04/2019 (Rv. 653572 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI**. *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.(Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FACHILE CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Permesso di soggiorno per assistenza a minore - Scadenza - Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari - Ammissibilità - Condizioni.

In conformità ad un'interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, il permesso di soggiorno per assistenza minore, previsto dall'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello stesso decreto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), del decreto succitato, quando il richiedente sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dal citato art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, che il giudice di merito è tenuto ad accertare specificamente caso per caso e della cui sussistenza deve dare conto nella motivazione della decisione emessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 lett. C CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10786 del 17/04/2019 (Rv. 653473 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI**. *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.(Conf.)*

P. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 10/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Videoregistrazione mancante - Obbligo di fissazione dell'udienza - Violazione

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

del contraddittorio - Nullità del decreto - Omessa riproposizione di censure di merito - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, né rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 32029 del 2018 Rv. 651982 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10775 del 17/04/2019 (Rv. 653904 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CLOTILDE PARISE.** *Relatore:* **CLOTILDE PARISE. P.M. MATERA MARCELLO.** (Diff.)

G. (ROCCELLA ARMANDO) contro E. (BEECROFT ALEXANDER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/04/2018

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Figlio nato da genitori non coniugati - Riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di uno solo - Litisconsortio necessario nei confronti dell'altro genitore - Sussiste - Fondamento.

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1957 del 2016 Rv. 638384 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10780 del 17/04/2019 (Rv. 653905 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO.** (Conf.)

E. (LENTINI GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/03/2018

175002 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - ARBITRATI Elezioni amministrative - Incandidabilità in conseguenza dell'avvenuto scioglimento dell'Ente locale - Procedimento - Proposta del Ministero dell'interno - Omessa indicazione di condotte specifiche oggetto di addebito - Nullità procedimentale - Esclusione - Fondamento.

In materia di incandidabilità alle elezioni degli amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

infiltrazioni di stampo mafioso, la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 125 c.p.c., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2017 Rv. 643250 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERERiconoscimento di sentenza straniera - Vizio o mancanza di motivazione - Causa ostativa al riconoscimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 597 del 2017 Rv. 643251 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.(Conf.)*

I. (VICARI ANDREA) contro F. (MANFEROCE TOMMASO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/12/2014

081090 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - IN GENERE Società di capitali in liquidazione - Liquidatore - Legittimazione a proporre istanza di autofallimento - Sussiste - Ragioni.

La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2487 bis, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2490, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13867 del 2017 Rv. 644322 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (SELVAGGI MARCO) contro B. (DRAGONE CLAUDIO)

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 06/07/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Eccezione riconvenzionale del curatore - Competenza del tribunale fallimentare - Sussiste - Ragioni.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2439 del 2006 Rv. 586896 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (GOVI ANDREA) contro F. (MIOLI BARBARA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 05/03/2014

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento - Limiti.

L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di riconsuazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22835 del 2016 Rv. 642402 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 02)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (GOVI ANDREA) contro F. (MIOLI BARBARA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 05/03/2014

026019 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE Tariffa forense deliberata dal C.N.F. - D.m. di approvazione - Fonte regolamentare - Principi contenuti nella legge n. 794 del 1942 - Giudizio di cassazione - Competenze del difensore - Diritti di procuratore - Spettanza - Esclusione.

Il d.m. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051, di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, deve essere interpretato alla luce dei parametri e all'interno dei limiti stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l'istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22485 del 2011 Rv. 620333 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

067010 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA' Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne consegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Regolam. Comunitario del 2015 num. 848

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15200 del 2015 Rv. 635994 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere - Irrilevanza.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge del 1995 num. 218 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641022 - 01, N. 10450 del 2014 Rv. 631223 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10507 del 15/04/2019 (Rv. 653570 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (BOSCIA PIER LUIGI) contro C. (GABRIELE CARMELO VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 23/06/2016

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore sulla erogazione del mutuo e sulla restituzione delle somme - Opposizione allo stato passivo - Fattispecie.

In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale, decidendo sull'opposizione al diniego d'ammissione allo stato passivo del fallimento di un credito portato da alcuni contratti di mutuo fondiario cui risultavano allegati i rispettivi atti di quietanza ed erogazione parziale, aveva motivato l'esclusione con la mancanza degli estratti conto comprovanti l'erogazione delle somme mutate).

Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9389 del 2016 Rv. 639901 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10498 del 15/04/2019** (Rv. **653878 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (LANZALONE LUCA ALFREDO) contro B. (FIORI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/03/2014

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Trust" - Negozio fondativo ed atto di dotazione patrimoniale - Azione revocatoria - Promossa avverso l'atto istitutivo - Ammissibilità - Dichiarazione di inefficacia - Conseguenze sull'atto dispositivo.

In materia di "trust", l'atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al "trustee", ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust", in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta pure l'inefficacia dell'atto dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10502 del 15/04/2019** (Rv. **653879 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (MANTERO ALESSANDRO) contro C. (BARBANTINI MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Area priva di pianificazione urbanistica - Stima - Criterio dell'edificabilità di fatto - Attività edilizia legittimamente realizzabile - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree prive di pianificazione urbanistica, la stima non può risolversi in un mero esercizio qualificatorio dell'astratta natura dell'area, ma deve corrispondere all'effettivo valore di mercato di questa secondo le sue caratteristiche concrete espresse in termini monetari, desunte da taluni fatti-indice obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché, in detta situazione, trova applicazione il criterio – suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della determinazione del concreto valore dell'area – dell'edificabilità di fatto, dovendo darsi rilievo all'attività edilizia legittimamente realizzabile in assenza di pianificazione urbanistica, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso di costruire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto "assolutamente inedificabili" e "agricole" le aree espropriate in quanto esterne al perimetro del territorio urbanizzato).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 19/12/2002 num. 37 art. 21, Legge Reg. Emilia-Romagna 19/12/2002 num. 37 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21914 del 2018 Rv. 650581 - 01, N. 26644 del 2018 Rv. 651444 - 01, N. 12268 del 2016 Rv. 640061 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 172 del 2001 Rv. 546234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019 (Rv. 653903 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (SEREGNI FABRIZIO) contro C. (GRAZIOSI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/03/2014

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Negazione della giurisdizione da parte del giudice di primo grado - Giudizio di appello - Art. 353 c.p.c. - Rimessione al giudice di primo grado per motivi di giurisdizione - Estensione del rinvio a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado - Conseguenze.

La sentenza del giudice d'appello che dichiara sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11027 del 2014 Rv. 630753 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10501 del 15/04/2019 (Rv. 653469 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LINGUITI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/11/2016

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Termini di decadenza e prescrizione per l'azione di garanzia per vizi e difetti dell'opera - Decorrenza - Dall'approvazione del collaudo - Condizioni.

I termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667

Massime precedenti Vedi: N. 26338 del 2016 Rv. 642849 - 01, N. 15013 del 2011 Rv. 618595 - 01, N. 271 del 2004 Rv. 569401 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10205 del 11/04/2019 (Rv. 653877 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

G. (SENA GIUSEPPE) contro E. (CORAPI DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Tutela del marchio - Presupposti - Confondibilità dei segni - Accertamento - Criteri - Pregiudizio per le potenzialità espansive dell'impresa - Valutazione "ex ante".

La confondibilità, che la legge richiede ai fini della tutela del marchio, si manifesta anche come potenzialità illecita, deducibile dalla naturale espansività dell'impresa titolare del segno; l'apprezzamento circa la ricorrenza della possibilità di confusione, pertanto, non può aver luogo con giudizio "ex post", dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l'attività dell'attore, anche per la sua possibile espansione - intesa quale normale potenzialità - possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che sia tale da determinare, nell'evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 11/06/1942 num. 929 art. 11, Regio Decr. 11/06/1946 num. 929 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 3548 del 2006 Rv. 586981 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10205 del 11/04/2019** (Rv. **653877 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

G. (SENA GIUSEPPE) contro E. (CORAPI DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2016

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Marchio debole registrato - Limiti della tutela - Inserimento nel marchio simile di rilevanti elementi distintivi - Destinazione dei prodotti dell'impresa titolare del marchio ad operatori specializzati - Confondibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte. ne consegue che deve escludersi la confondibilità dei segni distintivi quando il marchio simile risulti specificamente caratterizzato, ed inoltre l'attività dell'impresa titolare del marchio sia rivolta esclusivamente ad operatori del settore, ad altre imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha escluso la confondibilità fra i marchi "Green Power" ed Enel "Green Power", in quanto l'inclusione della parola Enel e di un albero stilizzato nel simbolo hanno originato un marchio complesso, foneticamente e graficamente distinto dal marchio denominativo "Green Power", proprio di un'impresa che offre i suoi prodotti ad operatori altamente specializzati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13170 del 2016 Rv. 640226 - 01, N. 1906 del 2010 Rv. 611399 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10205 del 11/04/2019** (Rv. **653877 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

G. (SENA GIUSEPPE) contro E. (CORAPI DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2016

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Marchio complesso - Mera aggiunta di un elemento nominativo o emblematico - Usurpazione o contraffazione di marchio semplice registrato - Configurabilità - Sussistenza.

L'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569

Massime precedenti Vedi: N. 6128 del 1987 Rv. 454454 - 01, N. 2929 del 1982 Rv. 420831 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10206 del 11/04/2019 (Rv. 653693 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

H. (CAPRA DOMENICO) contro T. (BOSSHARD MARK)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/04/2015

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Brevetto europeo - Nazionalizzazione - Traduzione - Deposito - Termine - Fondamento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto (ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo) nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 56, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12365 del 2018 Rv. 649110 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.(Conf.)*

F. (LIBERINI DANIELE) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERMO, 03/05/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo - Fattispecie.

In tema di insinuazione allo stato passivo, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 26924 del 2017 Rv. 647200 - 01, N. 9929 del 2018 Rv. 648891 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 (Rv. 653634 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2012

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - Cause di opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8137 del 2014 Rv. 630934 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10091 del 10/04/2019 (Rv. 653691 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (GRANATA SERGIO) contro V. (SOLINAS GIANNI)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 03/10/2014

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Concordato preventivo - Patto di elisione o compensazione - Opponibilità - Limiti.

In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al deposito dei titoli acquistati presso la banca ed a garanzia del credito derivante dal finanziamento da questa concesso al debitore ammesso alla procedura se l'accordo stipulato contestualmente al finanziamento attribuiva alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, indipendentemente dal fatto che il debito dell'istituto di credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2011 Rv. 619472 - 01, N. 24046 del 2015 Rv. 637773 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10095 del 10/04/2019 (Rv. 653692 - 01)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

B. (CAPOCASALE RENATO MARIA) contro C. (BELLONI FEDERICO)

Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 19/01/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETISovraindebitamento - Omologazione del piano del consumatore - Decreto di accoglimento del reclamo dei creditori avverso l'omologa - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della l.n. 3 del 2012, come integrata dalla l. n. 221 del 2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3 lett. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis com. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2018 Rv. 647424 - 01, N. 19117 del 2017 Rv. 645686 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9762 del 08/04/2019 (Rv. 653690 - 01)

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

B. (VARONE FRANCESCA) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 09/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione all'espulsione - Motivi - Esposizione a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti - Esame e accertamento giudiziale del divieto di espulsione ex art. 19, primo comma d.lgs n. 286 del 1998 - Necessità - Fondamento.

In materia di protezione internazionale dello straniero, l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 286 del 1998, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3898 del 2011 Rv. 616927 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019 (Rv. 653876 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

D. (MAGAUDDA PAOLA) contro C. (VASAPERNA ANDREA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/07/2016

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Separazione personale dei genitori - Restrizioni al diritto di visita - Rigoroso controllo del giudice - Necessità - Principi espressi dalla Corte Edu - Rispetto del principio della bigenitorialità - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncamento delle relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 18817 del 2015 Rv. 636765 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9660 del 05/04/2019 (Rv. 653689 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO.(Conf.)

H. (BARONE ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità - Natura meramente ricognitiva del provvedimento della Corte di cassazione - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Conseguenze sulle attività della cancelleria.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 161, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280

Massime precedenti Difformi: N. 18523 del 2014 Rv. 632638 - 01, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01, N. 9538 del 2017 Rv. 643826 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9528 del 04/04/2019 (Rv. 653688 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (GARETTINI GUIDO) contro A. (BENASSI GIUSEPPE)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2013

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Terzo cessionario del credito nei confronti del fallito e suo debitore - Compensazione - Condizioni.

Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9678 del 2000 Rv. 538713 - 01, N. 10025 del 2010 Rv. 613492 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9527 del 04/04/2019** (Rv. **653687 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARINA MELONI**. Relatore: **MARINA MELONI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro U. (CARBONETTI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Punto controverso della causa - Oggetto di pronuncia - Revocazione - Inammissibilità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2011 Rv. 620693 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9523 del 04/04/2019** (Rv. **653686 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**. Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

O. (STANIZZIO ANTONIO) contro B. (FELIZIANI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/02/2014

171003 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI Assegno bancario sprovvisto della clausola "non trasferibile" - Banca girataria per l'incasso - Oneri di verifica - Limiti - Controllo della regolarità delle girate - Compete alla banca trattaria.

La banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del prestatore girante, è altresì sostituta della banca trattaria nel pagamento cui quest'ultima è obbligata nei confronti del cliente, e questo comporta che su di essa incombe l'onere di verificare quelle condizioni di legittimità dell'operazione che, al momento della presentazione del titolo, sono effettivamente controllabili, quale l'identità del presentatore, ma non importa che ogni verifica necessaria per il pagamento dell'assegno sia a suo carico, come il controllo della regolarità delle girate, non potendosi ritenere che la banca trattaria resti, per parte sua, esonerata dal compito di

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

controllare la materiale genuinità dell'assegno che le è richiesto di pagare e che, proprio per questo motivo, deve essere trasmesso dalla banca girataria a quella trattaria prima che questa provveda al pagamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 18642 del 2005 Rv. 583494 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10079 del 2016 Rv. 639652 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (COLAPINTO CARLO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Conformi: N. 4648 del 2013 Rv. 625692 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9526 del 04/04/2019 (Rv. 653244 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

I. (CARSILLO TEODORO) contro C. (LANNO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/12/2014

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Nullità delle pattuizioni relative agli interessi - Ricostruzione del saldo - Estratti conto dall'inizio del rapporto - Prova legale - Esclusione - Condotta del correntista - Argomento di prova - Ammissibilità - Fattispecie.

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20693 del 2016 Rv. 641850 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9518 del 04/04/2019 (Rv. 653875 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VOSA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2013

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE
Appalto di opera pubblica - Realizzazione dell'opera - Articolazione procedimentale - Onere di contestazione immediata in capo all'appaltatore - Sussiste - Strumento - Atto a forma vincolata relativo all'incremento delle spese previste - Necessità - Conseguenze - Fondamento.

L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 13734 del 2003 Rv. 566926 - 01, N. 5540 del 2004 Rv. 571316 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9518 del 04/04/2019 (Rv. 653875 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VOSA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2013

114090 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE
Concessione di sola costruzione - Soggezione al regime degli appalti di opera pubblica - Conseguenze - Pretese per maggiori costi sostenuti - Onere della riserva.

La concessione di sola costruzione, non più considerata nelle leggi nn. 584 del 1977 e 406 del 1991, è assoggettabile allo stesso regime degli appalti di opera pubblica, sottoposti, per

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

quanto riguarda le pretese del concessionario ad ulteriori compensi per i maggiori costi sostenuti, all'onere di preventiva riserva, con le modalità previste dagli artt. 53 e ss. del R.D. n. 350 del 1985, applicabili "ratione temporis" e, a seguito della sua abrogazione, dagli artt. 1, comma 1, e 113 del d.P.R. n. 554 del 1999.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 CORTE COST., Legge 19/12/1991 num. 406, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 1 com. 1 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 113, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 54

Massime precedenti Conformi: N. 18070 del 2004 Rv. 576866 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Sentenza n. 9533 del 04/04/2019 (Rv. 653118 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. SORRENTINO FEDERICO.(Diff.)

C. (MASSANO MARIO) contro C. (BEVILACQUA RODOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/10/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - Adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello e anche nel corso di rinvio - Valutabilità - Limiti.

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1824 del 2005 Rv. 579713 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9106 del 02/04/2019 (Rv. 653873 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. ZENO IMMACOLATA.(Conf.)

R. (SANTI SILVIA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/03/2011

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Partecipazione societaria - Titolo abilitativo all'ormeggio nel posto barca gestito dalla società - Contratto di ormeggio - Accessorietà - ragioni - Fattispecie.

109001 NAVE - IN GENERE In genere.

159164 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE In genere.

La partecipazione del socio ad una società per azioni concessionaria di porti o approdi turistici può comprendere anche l'ormeggio nel posto barca, quale diritto del socio di utilizzare i beni appartenenti al patrimonio sociale dietro versamento di somme in aggiunta a quelle oggetto di conferimento; pertanto, il contratto di ormeggio non ha autonoma consistenza rispetto al

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

contratto di società, ma ne segue le sorti, essendo l'utilizzo del posto barca correlato alla partecipazione azionaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del privato alla restituzione ed al risarcimento dell'occupazione senza titolo del posto barca gestito dalla società assuntrice del concordato fallimentare dell'originaria società concessionaria, poi fallita, che aveva ceduto un pacchetto azionario ed il diritto di godimento del posto barca al privato il quale, sull'infondato presupposto dell'autonomia tra la cessione azionaria ed il contratto di ormeggio, ne assumeva l'opponibilità all'assuntrice nonostante l'intervenuto fallimento della concessionaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 lett. 2, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2346, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 36 CORTE COST., Cod. Navig. art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2013 Rv. 627244 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9100 del 02/04/2019 (Rv. 653685 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M. MATERA MARCELLO.(Conf.)*

C. (MURGO CATERINA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2015

133065 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE Procedimento ex art. 336 c.c. e procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 (nel testo vigente "rationae temporis" a seguito della riforma del 2001) - Differenze - Conseguenze in tema di difesa tecnica.

Il procedimento di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quello disciplinato dall'art. 10 l. n. 183 del 1984 (nel testo vigente a seguito della riforma di cui alla l. n. 149 del 2001), non prevede l'invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio e che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l'assistenza del difensore, sicchè, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

B. (MILANI DANIELE) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Applicabilità anche nel caso in cui la Corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso - Conseguenze in caso di mancato rinnovo - Inammissibilità del ricorso.

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1930 del 2017 Rv. 643503 – 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11395 del 30/04/2019 (Rv. 653916 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

L. (MOLINELLI RENZO) contro I. (GALLIGARI MARIA GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/03/2017

054011 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI Assegno trasferito alla banca per l'incasso - Accreditamento dell'importo "salvo buon fine" sul conto corrente del cliente - Utilizzo delle somme accreditate da parte del correntista - Mancato soddisfacimento del credito portato dall'assegno da parte del terzo obbligato - Conseguenze - Eliminazione della partita dal conto ad opera della banca - Restituzione del titolo al correntista - Addebito al correntista di tutte le somme anticipategli di cui abbia disposto.

Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno, trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto del cliente attraverso uno storno, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la mera restituzione del titolo, non potendo il cliente, ove abbia disposto dell'importo dell'assegno, dolersi che l'istituto di credito abbia dato seguito al suo ordine di pagamento, dovendo il correntista essere consapevole che l'anticipazione operata dalla banca dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Vedi: N. 18118 del 2003 Rv. 568499 - 01, N. 1946 del 1999 Rv. 523925 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019 (Rv. 653483 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.

T. (CECI MAURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11292 del 26/04/2019 (Rv. 653607 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

M. (SCAVOLINI ALESSANDRO MARIA) contro S. (PATRIARCA PIER LUDOVICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Parte interdetta - Interdizione dopo la sentenza di appello - Legittimazione del solo tutore -
Fondamento.

La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 962 del 1976 Rv. 379612 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7068 del 2009 Rv. 607641 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11324 del 26/04/2019 (Rv. 653706 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE.

I. (ROSSI ANDREA) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 24/11/2017

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione legale dell'Inail ex art. 1916 c.c. ed azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 - Differenze - Fattispecie.

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'Inail agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo. (Nel caso di specie la S.C. ha qualificato come azione in surrogazione quella proposta dall'Inail contro il datore di lavoro il cui dipendente aveva provocato un infortunio ad un lavoratore di altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4015 del 1992 Rv. 476528 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019** (in corso di massimazione)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FRANCESCO TERRUSI.** Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.**

G. (NERI LIVIO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 31/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Adozione successiva alla presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale - Illegittimità - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della commissione territoriale, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, c.2 del d. lgs. n.25 del 2008. Né l'autorità avanti alla quale lo straniero si presenta per proporre la domanda è autorizzata a valutarla nel merito - inviandola in caso di ritenuta infondatezza, direttamente alla Prefettura per l'emanazione del decreto di espulsione - giacchè la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale è rimessa esclusivamente alle C.T.. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato un decreto di espulsione emesso nonostante la proposizione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, così riformando la pronuncia del Giudice di pace che aveva ritenuto che legittimamente la Questura, avanti alla quale il richiedente si era recato per presentare la domanda, valutandola infondata, avesse direttamente inviato gli atti alla Prefettura per l'emissione del decreto di espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019** (Rv. **653608 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FRANCESCO TERRUSI.** Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.**

A. (LONOCE NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 13/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale sussidiaria - Art 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Accertamento - Potere-dovere officioso del giudice - Indicazione specifica delle fonti - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a "fonti internazionali" non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11110 del 19/04/2019 (Rv. 653482 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**

A. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016362/2016 64132401

Massime precedenti Conformi: N. 16362 del 2016 Rv. 641324 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019 (Rv. 653705 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.**

B. (FRONTINO LUCA) contro B. (LEONE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/07/2017

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare - Omesso esame da parte del giudice di primo grado dinanzi al quale venga dedotta - Formulazione con motivo di gravame o riproposizione in sede di appello ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

Ove l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, tempestivamente proposta, non sia stata neanche presa in esame dal giudice avanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d'appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c., dovendosi in caso contrario la medesima eccezione ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10080 del 10/04/2019 (Rv. 653704 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**

C. (SCAFARELLI FEDERICA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/11/2016

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Fallimento - Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Caratteristiche - Strumentalità - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di fallimento, il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell'attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell'invio di mail con le quali il c.d.a. dell'istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all'assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019 (Rv. 653705 - 02)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE.

B. (FRONTINO LUCA) contro B. (LEONE SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/07/2017

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023896/2016 64219401

Massime precedenti Conformi: N. 23896 del 2016 Rv. 642194 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9930 del 09/04/2019 (Rv. 653703 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

D. (PETRILLO GIOVANNI) contro F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 26/09/2017

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Assoggettabilità ad appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare.

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130

Massime precedenti Conformi: N. 14574 del 2007 Rv. 598152 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11036 del 2009 Rv. 608013 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9896 del 09/04/2019 (Rv. 653702 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

S. (BIGI MAURO) contro 2. (NASINI AGATA)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/06/2017

056040 CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di sconto - Concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Onere della forma scritta - Non previsto, né "ad probationem", né "ad substantiam".

Ai fini della stipula del contratto di sconto, l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 61 com. 6, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20319 del 2012 Rv. 624586 - 01, N. 4210 del 1985 Rv. 441712 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9500 del 04/04/2019 (Rv. 653701 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA.

E. (PORCELLI GIOVANNI) contro S. (GIUSSANI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 22/02/2018

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) - Brevetti - Giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità e del giudizio avente ad riguardante la contraffazione - Sospensione del secondo - Necessità - Soluzione in via incidentale della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto - Esclusione - Decisione sulla contraffazione precedente rispetto a quella relativa alla validità - Conseguenze.

In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice di tale ultima controversia attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla in via incidentale per evitare l'eventuale contrasto di giudicati. Tuttavia, nel caso in cui la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità del brevetto, essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59 bis del r.d. n. 1127 del 1939 e dall'art. 77 del d.lgs. n. 30 del 2005 e risolto con l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59 bis, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 15339 del 2016 Rv. 640810 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019 (Rv. 653795 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA.

C. (ARTESE NICOLA) contro L. (ANDREONI PIERPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/06/2017

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado -

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni.

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20631 del 2018 Rv. 650480 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019 (Rv. 653700 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

Z. (LUPONIO RICCARDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Valutazione relativa alla vicenda personale del richiedente - Necessità - Fondamento.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9297 del 03/04/2019 (Rv. 653699 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

M. (CELESTINO UGO LUCIANO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/12/2015

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Insolvenza - Mancato pagamento di un solo debito - Configurabilità.

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19611 del 2004 Rv. 577451 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9199 del 03/04/2019 (Rv. 653698 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l'ordinamento italiano - Necessità - Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 com. 5, Cod. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

M. (BALLERINI ALESSANDRA) *contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 13858 del 2018 Rv. 648790 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 02)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

M. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004890/2019 65268401

Massime precedenti Conformi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019 (Rv. 653794 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

T. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Liti tra privati- - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11470 del 30/04/2019** (Rv. **653712 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (CATANIA SIMONA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2015

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio di primo grado - Impugnazione sentenza sfavorevole - Ammissibilità - Nuova istanza di ammissione al patrocinio per la fase successiva del giudizio - Necessità - Fattispecie.

La disposizione di cui all'art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovare del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 30876 del 2018 Rv. 651571 - 01, N. 25791 del 2015 Rv. 638289 - 01, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019** (Rv. **653713 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro R. (CAFFO ROBERTO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

125106 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO Azione di reintegrazione - Successiva indicazione di un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo - Inammissibilità della nuova domanda - Mutamento della prospettazione degli elementi del possesso o dello spoglio - Ammissibilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1374 del 1976 Rv. 380081 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019** (Rv. **653713 - 02**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.
P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro R. (CAFFO ROBERTO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

125061 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN
GENERE Atto di spoglio - Oggetto - Cose - Diritti - Differenze - Oggetto della tutela - Servitù -
Opera necessaria all'esercizio - Opposizione al suo ripristino - Configurabilità dello spoglio.

L'elemento oggettivo dello spoglio, che consiste nella privazione del possesso, si atteggia diversamente a seconda che questo abbia a oggetto una cosa o un diritto, sostanziosamente, nel primo caso, in un'azione che toglie al possessore il potere di fatto sulla cosa e, nel secondo caso, in un comportamento che impedisce al possessore l'esercizio del diritto e che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all'esercizio dell'altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo "spoliator" si opponga all'eliminazione di un ostacolo non creato da lui, contro l'espressa volontà del possessore di riportare la situazione di fatto allo "status quo ante". Da tanto consegue che se un'opera (cosa o manufatto) necessaria all'esercizio di una servitù venga asportata, distrutta o resa inservibile per una qualsiasi causa non imputabile al possessore del fondo servente, questi commette spoglio della servitù qualora si opponga arbitrariamente al ripristino dell'opera che il possessore del fondo dominante chieda di eseguire a sua cura e spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso la sussistenza dell'illecito possessorio nella condotta consistita nell'avere diffidato il possessore del fondo dominante dal ripristinare la strada sulla quale aveva esercitato la servitù di passaggio, in quanto deterioratasi per cause naturali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2416 del 1975 Rv. 376291 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11225 del 24/04/2019** (Rv. **653637 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (PORFIDIA DOMENICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/10/2015

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa
in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedurali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01, N. 22917 del 2012 Rv. 624789 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16627 del 2014 Rv. 631793 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

B. (GUALTIERI GIUSEPPE) contro F. (BURRAGATO ROSALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2014

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Contestazione della violazione delle distanze fra edifici in aggiunta a quella concernente le distanze dalle vedute - Ammissibilità - Esclusione - Incidenza della natura autodeterminata dei diritti controversi - Esclusione - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE In genere.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 1462 del 1986 Rv. 444853 - 01, N. 10622 del 2017 Rv. 643892 - 01, N. 16808 del 2016 Rv. 640995 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019 (Rv. 653636 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

P. (CARBONI GIANFRANCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/05/2013

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Questioni concernenti il contraddittorio o le attività defensionali delle parti - "Ragione più liquida" - Incidenza.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluyente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286

Massime precedenti Vedi: N. 30100 del 2018 Rv. 651556 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6826 del 2010 Rv. 612077 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10841 del 18/04/2019 (Rv. 653502 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. CAPASSO LUCIO.(Conf.)

D. (DI LASCIO SEBASTIANO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 30/07/2015

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Notificazione da parte di funzionario dell'amministrazione - Modalità - A mezzo del servizio postale - Mancata stesura, sull'atto, della relata di notifica - Mera irregolarità - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative (nella specie, in materia di circolazione stradale), qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità ed è priva di conseguenze invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia raggiunto il suo scopo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 14005 del 2002 Rv. 557656 - 01, N. 12320 del 2004 Rv. 574175 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO ORICCHIO. Relatore: ANTONIO ORICCHIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

E. (CONTALDI MARIO) contro C. (RESTA PIERGIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Forme convenzionali di comunicazione della avvenuta cessione della proprietà prescritte dal regolamento condominiale - Ricorso a forme equivalenti - Esclusione - Fattispecie.

058197 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE In genere.

Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione. (Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 4861 del 2000 Rv. 535722 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10848 del 18/04/2019 (Rv. 653505 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (ORLANDO ANTONIO) contro P. (CUOMO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Aspetto architettonico dell'edificio - Rilevanza - Previsioni regolamento condominiale di natura contrattuale - Incidenza.

In materia di condominio negli edifici, la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. è preclusa non solo se le condizioni statiche non la permettano, ma anche se risulti lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione di compatibilità con le caratteristiche stilistiche dell'immobile, pure delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, eventualmente più restrittive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 7398 del 1986 Rv. 449449 - 01, N. 17350 del 2016 Rv. 640894 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10847 del 18/04/2019 (Rv. 653504 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

F. (ZANETTA ALBERTO) contro M. (MONTI FEDERICO FORTUNATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014

168406 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO Natura di comportamento concludente - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.

La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682, Cod. Civ. art. 684

Massime precedenti Conformi: N. 27395 del 2009 Rv. 610983 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (CUNEO LUIGI) contro S. (CALCAGNO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/05/2012

058204 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Dichiarazione di quietanza - Integrazione del requisito formale - Esclusione.

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 5158 del 2012 Rv. 621759 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10844 del 18/04/2019 (Rv. 653503 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. TRONCONE FULVIO.(Conf.)

B. (SCOPANO PAOLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2013

058220 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO Contratti conclusi da professionisti con la P.A. - Pagamento del compenso subordinato all'ottenimento del finanziamento di un soggetto terzo - Prova dell'imputabilità del mancato avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. e dell'adempimento dei doveri nascenti dall'art. 1358 c.c. - Ripartizione del relativo onere.

058226 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI In genere.

In tema di contratti con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha l'onere di provarne l'imputabilità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare di avere adempiuto ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 5492 del 2010 Rv. 611872 - 01, N. 13469 del 2010 Rv. 617711 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MARIO BERTUZZI. Relatore: MARIO BERTUZZI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

P. (DE CRISTOFARO MARCO) contro T. (MAURICI FABRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2014

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. - Condizioni.

Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 13056 del 1999 Rv. 531467 - 01, N. 8803 del 2003 Rv. 563809 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10755 del 17/04/2019 (Rv. 653500 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

B. (BALLARINI SERGIO) contro C. (SARTORI RINALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2014

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio - Art. 15 c.p.c. - Applicabilità - Rilevanza della domanda di inibitoria avanzata e del procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio - Esclusione - Mancata indicazione del reddito dominicale e della rendita catastale del fondo in citazione - Indicazione del valore della controversia come indeterminabile - Dovere del giudice di verificare i dati risultanti dagli atti - Permanenza - Fondamento.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluyente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1079, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30929 del 2018 Rv. 651537 - 02, N. 24644 del 2011 Rv. 619966 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10750 del 17/04/2019 (Rv. 653563 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (CARBONETTI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/09/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Natura contenziosa o di volontaria giurisdizione della lite - Accertamento - Registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione - Irrilevanza - Udienza tenuta in camera di consiglio - Irrilevanza - Effettiva natura del contenzioso - Prevalenza - Fattispecie.

In tema di individuazione della natura contenziosa o di volontaria giurisdizione di un procedimento civile ai fini della liquidazione delle spese di lite, sono irrilevanti sia la

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione sia l'avvenuta trattazione della causa in camera di consiglio, trattandosi di dati meramente formali che non possono prevalere sull'effettiva sostanza e natura del procedimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale erano state irrogate ad alcuni dirigenti e dipendenti di una banca sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese di lite sulla scorta dei parametri dettati per i giudizi ordinari, ritenendo che il procedimento, pur se inizialmente svoltosi nelle forme camerali, avesse carattere contenzioso perché relativo all'insorgenza di contestazioni la cui risoluzione "è stata affidata ad un giudice della cognizione" e, come tale, rientrando nella previsione dell'art. 11, comma 2, del d.m. n 127 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 6015 del 2019 Rv. 652772 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

G. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2014

071014 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI "Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. - Effetti in ordine alla pretesa concernente i frutti ed alla richiesta di rendiconto relativa agli stessi frutti - Fondamento.

La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal convivente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi; al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 734, Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 725

Massime precedenti Vedi: N. 18561 del 2009 Rv. 609790 - 01, N. 12830 del 2013 Rv. 626475 - 01, N. 4131 del 1976 Rv. 382793 - 01, N. 15501 del 2011 Rv. 618604 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019 (Rv. 653408 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

V. (MIRACOLO FABRIZIO) contro G. (ROCCA RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l'inopponibilità all'erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell'istanza di verifica avanzata da quest'ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l'autenticità del testamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24783 del 2018 Rv. 650927 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019** (Rv. **653561 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

V. (PICCIONI FABIO) contro C. (CARDONA LINA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 11/02/2016

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10751 del 17/04/2019** (Rv. **653564 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CARBONETTI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/09/2016

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006998/2018 64789901

Massime precedenti Conformi: N. 6998 del 2018 Rv. 647899 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10756 del 17/04/2019** (Rv. **653566 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Parz. Diff.)

R. (ROSSO SEBASTIANO) contro R. (BAJETTO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2014

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Contitolarità di azienda e partecipazione di società - Differenze - Conseguenze in tema di collazione - Collazione di azienda - Collazione prevista per gli immobili - Configurabilità - Sussistenza - Collazione per imputazione - Valore al momento dell'apertura della successione - Riferimento al complesso unitario - Necessità.

La quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 731, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 750 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 502 del 2003 Rv. 559752 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019** (Rv. **653804 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (GRANARA DANIELE) contro N. (BORACHIA ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LA SPEZIA, 27/01/2015

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Provvedimento di attuazione di misure cautelari emesso dal giudice monocratico - Modalità di contestazione - Reclamo al collegio anche sulle spese - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4497 del 2009 Rv. 607659 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019 (Rv. 653407 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

L. (ROSA LINO) contro C. (RADICE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/04/2015

072050 DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - IN GENERE Compravendita di un bene - Pagamento parziale del prezzo con provvista fornita da un terzo - Configurabilità della donazione - Condizioni - Oggetto della liberalità - Individuazione - Fattispecie.

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Difformi: N. 2149 del 2014 Rv. 629388 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10614 del 2016 Rv. 640051 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10745 del 17/04/2019 (Rv. 653562 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (BELLAROBÀ GIUSEPPE) contro C. (MANNETTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2014

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domanda principale concernente un bene condominiale - Domanda ed eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto - Differenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessario.

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14765 del 2012 Rv. 623806 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10742 del 17/04/2019 (Rv. 653404 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (SCATOLA SIMONA) contro T.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2014

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

130037 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE Processo penale - Liquidazione del compenso al custode - Opposizione - Legittimazione passiva - Imputato - Sussistenza - Fondamento.

In tema di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice penale, anche l'imputato è parte necessaria del relativo giudizio poiché titolare passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4175 del 1998 Rv. 514823 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8516 del 2012 Rv. 622818 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

V. (PICCIONI FABIO) contro C. (CARDONA LINA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 11/02/2016

254049 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITA' Disposizioni penali sul falso ideologico e sulle autocertificazioni delle situazioni rilevanti ai fini delle annotazioni al PRA - Rapporto di specialità - Configurabilità - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra le previsioni penali a protezione del falso ideologico, di cui agli artt. 7 del d.P.R. n. 358 del 2000 e 479 c.p., e le norme a protezione delle autocertificazioni delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini delle annotazioni al PRA; infatti, la P.A. non è svincolata dal controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione, essendo tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 - la correttezza delle dichiarazioni, pure mediante riscontro diretto dei dati, né è ravvisabile, tra le anzidette norme, una pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato, così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 08/08/1991 num. 264 CORTE COST., DPR 19/09/2000 num. 358 art. 7, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 28379 del 2011 Rv. 620663 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (BRUNO BIAGIO) contro D. (GALIOTO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2014

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

168216 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - FUNZIONI - CONTO DELLA GESTIONE - IN GENERE Obbligo - Scadenza.

Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessa, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 703, Cod. Civ. art. 709

Massime precedenti Vedi: N. 12241 del 2016 Rv. 640057 - 01, N. 2455 del 1984 Rv. 434480 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (BRUNO BIAGIO) contro D. (GALIOTO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2014

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2340 del 1996 Rv. 496450 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10582 del 16/04/2019 (Rv. 653560 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

S. (DELLE CAVE MARIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio presupposto - Rilevanza ai fini del calcolo del ritardo ulteriormente maturato - Sussistenza.

La data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio presupposto, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell'azione "ex lege" n. 89 del 2001.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16907 del 2012 Rv. 623981 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019 (Rv. 653406 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

T. (BOVELACCI CAMILLA) contro C. (GIOMETTI ELENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Sanzione prevista dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986 - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della l. n. 898 del 1986 non è equiparabile, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a quella penale per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, sicché la doppia punibilità prevista dagli artt. 2 e 3 della l. n. 898 citata non integra una violazione del principio del "ne bis in idem", con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8855 del 2017 Rv. 643735 - 01, N. 31632 del 2018 Rv. 651762 - 01, N. 1393 del 2007 Rv. 594837 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019 (Rv. 653406 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

T. (BOVELACCI CAMILLA) contro C. (GIOMETTI ELENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Indebita percezione di aiuti comunitari - Elementi costitutivi dell'illecito ex art. 3 della l. n. 898 del 1986 - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Ai fini della configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 3 della l. n. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, per escludere la punibilità dell'avvenuta presentazione di documenti non veritieri, l'eventuale accertamento dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19366 del 2010 Rv. 614858 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza interlocutoria n. 10357 del 12/04/2019 (Rv. 653498 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

F. (ROMANO ALESSANDRO) contro T. (REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Rimette a pubblica udienza

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Sentenza - Ricorso in cassazione contro la sentenza assoggettata all'opposizione - Accoglimento pendente il giudizio di legittimità - Conseguenze.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione va verificato all'esito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 2005 Rv. 581117 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10355 del 12/04/2019 (Rv. 653497 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M. CELESTE ALBERTO.*(Conf.)

F. (GAMBERALE PAOLO) contro O. (MANDORLO ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2013

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Cooperativa edilizia - Scopo mutualistico - Dovere di assegnare ai soci ogni parte dell'edificio d'uso comune - Riserva della cooperativa edilizia - Incompatibilità - Fattispecie.

La cooperativa edilizia, in virtù della finalità mutualistica perseguita dagli interventi pubblici volti all'individuazione delle aree da destinarsi all'edificazione residenziale di tipo economico e popolare, nel cui contesto essa si inserisce, è tenuta ad assegnare ai singoli soci non soltanto, in proprietà esclusiva, alloggi, garage e cantine, ma anche, "pro quota" indivisa, ogni altra parte dell'edificio di uso comune ai sensi dell'art. 205 del r.d. n. 1165 del 1938 e dell'art. 1117 c.c., essendo incompatibile col predetto vincolo di scopo la riserva di una parte del fabbricato a scopo di lucro. (Nella specie, la cooperativa edilizia aveva trasformato in locali commerciali alcune aree comuni, trasferendole a terzi, anziché assegnarle ai soci).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 3, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Testo Unico 28/04/1938 num. 1165 art. 201, Testo Unico 28/04/1938 num. 1165 art. 205, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3816 del 2015 Rv. 634523 - 01, N. 10602 del 1999 Rv. 530252 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 12/04/2019 (Rv. 653496 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M. CELESTE ALBERTO.*(Conf.)

C. (VITAGLIANO SABINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2012

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

167022 STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE Rimozione di veicoli in sosta di intralcio - Obbligo gravante sul proprietario o concessionario della strada - Conseguenze - Oneri di custodia e demolizione - Obbligo del proprietario della strada di rifonderli a chi li ha sostenuti.

I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 14, Decr. Minist. Interno 22/10/1999 num. 460 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17178 del 2008 Rv. 604083 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10347 del 12/04/2019 (Rv. 653494 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

O. (GRANARA DANIELE) contro P.

Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 20/10/2017

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Consiglio provinciale degli architetti - Eletturato passivo - Limite dei tre mandati - Art. 2, comma 4, d.P.R. n. 169 del 2005 così come modificato dall'art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 225 del 2010 - Disciplina sopravvenuta in sede di conversione - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di elezione degli organi dei consigli degli ordini professionali, la modifica dell'eletturato passivo introdotta dall'art. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla l. n. 10 del 2011, che ha previsto la possibilità di un terzo mandato consecutivo, attiene alle condizioni di eleggibilità dei consiglieri già in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti che aveva dichiarato i ricorrenti decaduti "ex tunc" dalla carica di componenti del Consiglio dell'ordine per il quadriennio 2017-2021, in quanto, avendola ricoperta per tre mandati consecutivi, erano ancora in carica alla data di entrata in vigore della l. n. 10 del 2011).

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/01/2005 num. 7 art. 1 septies, Legge 31/03/2005 num. 43 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20138 del 2014 Rv. 632707 - 01, N. 5112 del 2011 Rv. 617373 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10350 del 12/04/2019 (Rv. 653495 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE.

C. (LUPINACCI SALVATORE) contro I. (DANTE ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2015

006119 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022476/2014 63300101

Massime precedenti Conformi: N. 22476 del 2014 Rv. 633001 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10188 del 11/04/2019 (Rv. 653493 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

M. (REFERZA PIETRO) contro S. (LANCIAPRIMA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/07/2015

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Società di persone - Comunione a scopo di godimento - Distinzione - Azienda ereditaria - Ipotesi diverse - Fattispecie.

L'azienda ereditaria deve ritenersi oggetto di comunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, se viene esercitata per finalità speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che: o l'impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso la comunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal "de cuius", con gli elementi esistenti all'apertura della successione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi. (Fattispecie in cui un solo erede aveva esercitato un'azienda farmaceutica cedutagli da padre in virtù di atto dichiarato nullo e il relativo compendio era entrato a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che, a fini divisionali, la consistenza dell'azienda doveva essere quella dell'apertura della successione, mentre le spese, gli incrementi e i decrementi, essendo ascrivibili al solo imprenditore che aveva esercitato l'azienda, non potevano essere considerati comuni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Conformi: N. 1366 del 1975 Rv. 374904 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10060 del 10/04/2019 (Rv. 653492 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CELESTE ALBERTO.(Conf.)

U. (GAROFALO MASSIMO) contro F. (VENDITTI STEFANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 21/01/2015

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Procedura esecutiva immobiliare - Compenso dell'ausiliario della vendita - Opposizione - Mancata notifica del decreto di liquidazione al debitore esecutato - Diritto al giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. - Contenuto - Fattispecie.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall'ausiliario alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato, in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio per cui il diritto al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio e dell'ordinanza emessa a seguito di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, non notificato all'esecutato).

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24532 del 2009 Rv. 610366 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9919 del 09/04/2019 (Rv. 653491 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (IASONNA STEFANIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/06/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità - Fattispecie.

In tema di equa riparazione, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della CEDU, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabili all'irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto presuntivamente il danno non patrimoniale conseguente all'accertata irragionevole durata di un processo amministrativo, omettendo di considerare che il ricorrente, che aveva impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di maturità, ma che era stato ammesso in via cautelare a sostenerlo, lo aveva poi superato conseguendo il relativo diploma, il che aveva determinato l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25365 del 2008 Rv. 605279 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

M. (RIENZI CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/12/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritenendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19030 del 2008 Rv. 604191 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9699 del 05/04/2019 (Rv. 653489 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

S. (POZZETTI PAOLO) contro P. (STORACE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/07/2016

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Trattamento sanzionatorio - Normativa regionale - Limite della non manifesta ragionevolezza - Fattispecie.

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa regionale rientra tra le facoltà concesse al legislatore locale ai sensi dell'art. 117 Cost., con il solo limite della non manifesta irragionevolezza, in quanto finalizzato a garantire l'effettività della sanzione, amministrativa o penale, mentre non risulta pertinente il richiamo al principio di progressività della contribuzione, in quanto riguardante le sole violazioni tributarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda del ricorrente, il quale aveva ritenuto che l'entità della sanzione comminatagli ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. Lombardia n. 6 del 2012, per avere violato il vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso apposto su mezzi acquistati con finanziamento pubblico e destinati al trasporto di linea, contrastasse col principio di progressività della contribuzione in quanto di importo decisamente superiore all'entità del contributo pubblico erogato e allo stesso valore del mezzo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge Reg. Lombardia 04/04/2012 num. 6 art. 19 com. 4, Legge Reg. Lombardia 11/12/2006 num. 24 art. 23 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11123 del 1994 Rv. 489392 - 01, N. 1696 del 2005 Rv. 578839 - 01, N. 26874 del 2009 Rv. 611032 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

B. (BELVEDERI LUIGI) contro C. (FIORENTINO GUIDO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FERRARA, 20/11/2014

004010 AGENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONSOLI - GIURISDIZIONE Immunità - Attività connesse con le funzioni consolari - Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Sanzioni - Contestazione immediata o notifica differita della violazione - Condizioni - Contestazione in presenza della immunità - Conseguenze - Fattispecie.

L'immunità funzionale dei consoli di Stati stranieri ex art. 58, comma 2, in relazione all'art. 43, comma 1, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (resa esecutiva in Italia con l. n. 804 del 1967), per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, quali definite dall'art. 5 della suddetta Convenzione, può riguardare, ex art. 131 del codice della strada, anche la violazione delle regole previste nel predetto codice, sicché, quando essa sia invocata, l'accertatore, a seconda dell'esito delle verifiche compiute sulla sussistenza dei relativi presupposti, deve procedere alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione ovvero alla trasmissione del verbale all'ufficio o comando dal quale dipende perché provveda alla

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni da effettuarsi in via diplomatica. Qualora l'organo accertatore, per impossibilità o erroneità dell'accertamento sui presupposti, contesti o notifichi la violazione in presenza dell'immunità, il rilievo sulla sua sussistenza in sede di opposizione giurisdizionale - su ricorso dell'interessato, o di notifica con nota verbale in sede diplomatica, su richiesta della competente rappresentanza dello Stato estero - conduce all'annullamento dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, il quale, colto alla guida di un automezzo mentre faceva uso di un apparecchio telefonico, a suo dire, nello svolgimento della sua funzione di console onorario di uno Stato estero, aveva obiettato che il disposto di cui all'art. 131 del codice della strada non prevedesse una mera modalità di notifica alternativa, attivabile dall'accertatore previa verifica dei presupposti del nesso tra atto e funzione, ma obbligasse quest'ultimo alla sospensione di ogni accertamento e alla segnalazione al Ministero per le comunicazioni in via diplomatica per la verifica in tale sede).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 131, Cod. Strada art. 173, Tratt. Internaz. 24/04/1963, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Circ. Minist. Affari Esteri 16/07/2010

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4834 del 1977 Rv. 388438 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9398 del 04/04/2019 (Rv. 653488 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

G. (FREDA ETTORE) contro D. (MARRUZZO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2014

136169 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER CISTERNE E POZZI Apertura di nuovi pozzi - Condizioni - Fattispecie.

Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 c.c., deve osservare anche l'art. 911 c.c., diretto a tutelare il proprietario del fondo che già usi delle acque (non pubbliche) di falda, accordando protezione all'utilizzazione cronologicamente prioritaria che questi ne abbia fatto, mediante il divieto, imposto al proprietario del fondo vicino, di eseguire opere che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto. Pertanto, l'opera del vicino può essere consentita solo allorché, pur insistendo sulla stessa vena, non rechi nocumento al precedente utente, ossia in quanto, per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto all'utilizzazione fattane dal medesimo, non arrechi pericolo di limitarla o di comprometterla. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la disciplina convenzionale con la quale i danti causa delle parti avevano regolamentato le modalità di utilizzo turnario dell'acqua di un pozzo a fini irrigui, contribuisse a comprovare il giudizio di contrarietà al disposto dell'art. 911 c.c. della condotta posta in essere da una di esse, consistita nella creazione di un altro pozzo che attingeva acqua dalla medesima sorgente, consentendole un prelievo di acqua eccedente rispetto a quanto, in proporzione, le sarebbe spettato in base all'originaria convenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 911

Massime precedenti Conformi: N. 6928 del 1995 Rv. 492933 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7469 del 1997 Rv. 506673 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9152 del 02/04/2019 (Rv. 653307 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

E. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO) contro C. (VALENTINI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/07/2013

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Richiesta di variazioni "notevoli" delle opere - Sostituzione consensuale del regolamento contrattuale - Termine di consegna e penale per il ritardo originariamente pattuiti - Conseguenze - Onere della prova - Fattispecie.

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d'appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l'accettazione delle modifiche richieste dal Comune, nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1382

Massime precedenti Conformi: N. 20484 del 2011 Rv. 619235 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10201 del 2012 Rv. 623125 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019** (Rv. **653640 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. (Conf.)

C. (CATARCI FRANCESCO) contro P. (TROJANI JACOPO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23943 del 2010 Rv. 615202 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019** (Rv. **653640 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. (Conf.)

C. (CATARCI FRANCESCO) contro P. (TROJANI JACOPO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 022784/2015 63810501

Massime precedenti Conformi: N. 22784 del 2015 Rv. 638105 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10606 del 16/04/2019 (Rv. 653416 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

S. (GAMBERALE PAOLO) contro P. (VIANELLO LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2018

136231 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE ; FONDI A DISLIVELLO Muro costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi a dislivello - Applicabilità del regime delle spese di cui all'art. 887 c.c. - Esclusione.

In tema di limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 c.c., con riguardo al regime delle spese relative al muro di confine, non trova applicazione qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887

Massime precedenti Conformi: N. 9368 del 2012 Rv. 622710 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17305 del 2015 Rv. 636657 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9727 del 05/04/2019 (Rv. 653509 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

N. (MASSA ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/05/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011149/2018 64824401

Massime precedenti Conformi: N. 11149 del 2018 Rv. 648244 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9721 del 05/04/2019 (Rv. 653508 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

P. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale dopo il 1° gennaio 2016 - Distretto della corte d'appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale è stato trattato il giudizio presupposto ed è stata emanata la decisione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della l. n. 208 del 2015, deve aversi riguardo al distretto della corte d'appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2005 num. 208 art. 3 com. 777 lett. G, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22708 del 2016 Rv. 641628 - 01, N. 17983 del 2017 Rv. 645859 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11203 del 24/04/2019** (Rv. **653590 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

C. (BOSCHETTI MANUELA) contro C. (FARISELLI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/06/2017

125001 POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" E "IUS POSSIDENDI") Danno da occupazione immobiliare abusiva - Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Costituzione art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 13071 del 2018 Rv. 648709 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019** (Rv. **653593 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (FANELLI PATRIZIA) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 07/03/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno da cd. micropermanente - Modalità di accertamento - Esame clinico strumentale - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie in cui la visita medico-legale e l'accertamento clinico-strumentale non avevano evidenziato la lamentata sindrome neurologica, ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del danno denunciato dal ricorrente "al di là della formulazione novellata dell'art. 139 cod. ass.").

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 32 com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1272 del 2018 Rv. 647581 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11198 del 24/04/2019 (Rv. 653589 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA PELLECCCHIA.** *Relatore:* **ANTONELLA PELLECCCHIA.**

B. (GARZILLI MASSIMO) contro T. (CORBO' FEDERICO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2015

148042 RESPONSABILITA' CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE Responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio non emancipato - Presupposto - Coabitazione - Fattispecie.

La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità della madre del minore, autore del fatto illecito, in quanto non convivente con il medesimo, ritenendo irrilevante che egli fosse in possesso, al momento del sinistro stradale, del foglio rosa e non della patente, e che nella relazione dei servizi sociali non si facesse cenno alla separazione dei coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Conformi: N. 2195 del 1979 Rv. 398547 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019 (Rv. 653710 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Diff.)

A. (MAGGISANO ANDREA CLAUDIO) contro G. (FORTI ROBERTO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2017

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Obbligo indennitario della P.A. - Presupposti - Riconoscimento dell'utilità - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limite del cd."arricchimento imposto" - Fattispecie.

Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'"eventum utilitatis". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto all'appaltatrice l'indennizzo per indebito arricchimento per prestazioni sanitarie fornite oltre il tetto di spesa fissato dalla P.A.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 15937 del 2017 Rv. 644667 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019** (Rv. **653591 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (VENTURINI FABIO) contro A. (MARINO CORRADO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da lesione del rapporto parentale per le lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Ricorso alla prova presuntiva del danno - Ammissibilità - Riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 2788 del 2019 Rv. 652664 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11215 del 24/04/2019** (Rv. **653592 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

W. (SANTAROSSA CLAUDIO) contro A. (VINCI PIERLUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/12/2016

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Azione diretta del danneggiato - Appello proposto dal solo assicuratore in punto di "quantum debeatur" - Necessità del litisconsorzio con il proprietario del veicolo danneggiante - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al "quantum debeatur", nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9112 del 2014 Rv. 630682 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 2014 Rv. 630355 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019** (Rv. **653588 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (LIGUORI MICHELE) contro A. (NESTA PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/10/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Portata - Rapporto di autosufficienza - Esclusione - Commisurazione alla specificità della motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Conseguenze per l'appellante.

L'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove manchi quest'ultima, non è esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 15790 del 2016 Rv. 641584 - 01, N. 18674 del 2011 Rv. 618982 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019** (Rv. **653775 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (VENTURI SONJA) contro T. (DE FINIS LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/07/2013

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie.

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7771 del 2011 Rv. 617360 - 01, N. 538 del 2012 Rv. 621182 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11199 del 24/04/2019** (Rv. **653776 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**.

T. (DE MAIO GIUSEPPE) contro F. (FARES MICHELE)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/11/2016

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE C.d. "aiuti PAC" - Trasferimento per successione anticipata - Esplicita dichiarazione di consenso del dante causa con sottoscrizione autenticata - Necessità - Fattispecie.

In tema di contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. "aiuti PAC."), ai fini del trasferimento dei diritti maturati nel triennio 2000-2002 a titolo di successione anticipata, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del d.m. 5 agosto 2004, è necessario il consenso esplicito del dante causa, rilasciato mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità per la perdita degli aiuti comunitari in capo alla Federazione provinciale della Coldiretti la quale, ad un agricoltore che le si era rivolto per la presentazione della domanda relativa ad un terreno precedentemente acquistato dalla sorella, aveva richiesto di produrre un'esplicita dichiarazione di consenso di quest'ultima, in applicazione di una circolare dell'Agea che in tal senso aveva interpretato la disciplina di settore).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 05/08/2004 num. 1787 art. 3

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11202 del 24/04/2019** (Rv. **653777 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (SACCHI LODISPOTO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/04/2016

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito fatta da organismo pubblico a società di factoring - Natura di contratto a prestazioni corrispettive - Conseguenze in tema di procedura ad evidenza pubblica - Fattispecie.

La cessione del credito è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto, a fronte dell'apporto anticipato di liquidità, il cedente deve pagare al cessionario un prezzo concordato, di regola detraendolo dall'importo del credito anticipato, sicché la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16850 del 2017 Rv. 644768 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8673 del 2019 Rv. 653558 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11204 del 24/04/2019** (Rv. **653709 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

D. (GUARINO LUIGI) contro E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 23/06/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Vizi di improcedibilità o inammissibilità non rilevati dal giudice di appello - Rilevabilità, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità - Condizioni.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

I vizi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, non rilevati dal giudice di merito, possono essere rilevati, anche d'ufficio, in sede di legittimità soltanto se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale o relativa al vizio di nullità processuale, nel qual caso la erroneità della pronuncia deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2443 del 2016 Rv. 638775 - 01, N. 2631 del 2014 Rv. 629651 - 01, N. 7048 del 2016 Rv. 639515 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11196 del 24/04/2019 (Rv. 653708 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAPPARO CESARE)

Rigetta, TRIBUNALE PORDENONE, 30/10/2014

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004313/2019 65298501

Massime precedenti Conformi: N. 4313 del 2019 Rv. 652985 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

D. (GUARINO LUIGI) contro E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 23/06/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Ordinanza che dichiara l'incompetenza ex art. 50 c.p.c.. - Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 c.p.c. - Applicabilità.

Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17424 del 2005 Rv. 584011 - 01, N. 25142 del 2006 Rv. 593821 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10820 del 18/04/2019 (Rv. 653428 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M. MISTRI CORRADO.(Conf.)*

SEZIONE TERZA E VI TERZA

A. (CIOLA PASQUALE) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/05/2016

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. - Natura - Funzioni - Responsabilità del C.O.N.I. per le singole gare sportive - Esclusione - Fondamento.

All'esito delle modifiche apportate dalla legge n. 91 del 1981, che ha riconosciuto alle Federazioni sportive autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., le prime hanno una duplice natura: pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., e privatistica, riconnessa alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime; sicchè il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, rientrando tale attività nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 19, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17343 del 2011 Rv. 619114 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019 (Rv. 653586 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. PEPE ALESSANDRO.(Conf.)

B. (MONTEROSSO TITO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/07/2015

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione proposta dalla banca nei confronti del fideiussore - Anteriorità rispetto agli atti dispositivi compiuti dal fideiussore - Criteri - Accreditamento a favore del garantito - Necessità - Effettivo prelievo da parte dell'accreditato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2902

Massime precedenti Conformi: N. 1413 del 2006 Rv. 585770 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (RAVIDA' FABRIZIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in

SEZIONE TERZA E VI TERZA

giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione.

Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 12381 del 2009 Rv. 608275 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01, N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10831 del 18/04/2019 (Rv. 653587 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

F. (ACTIS GIOVANNI) contro R. (GRASSINI ENNIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2016

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Apertura di studi in ambito territoriale diverso da quello originariamente assegnato, sia pure nello stesso distretto - Titolo autorizzativo ritenuto illegittimo ed annullato dalla P.A. o dal G.A. ovvero disapplicato dall'A.G.O. - Relazione tra la condotta illegittima degli enti pubblici e quella dei medici convenzionati - Relazione di corrispondenza necessitata - Esclusione - Fondamento - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del medico - Presupposti.

La relazione intercorrente tra la condotta degli enti pubblici (che dapprima avevano concluso l'accordo integrativo regionale che consentiva l'apertura di un secondo studio nell'ambito del distretto, e successivamente avevano rilasciato i relativi titoli autorizzativi) e la condotta dei medici convenzionati che esercitarono l'attività professionale anche in un ambito territoriale diverso da quello originariamente loro assegnato (benché collocato nell'ambito del medesimo "distretto"), non si configura come relazione di corrispondenza necessitata, nel senso che dall'illegittimità della prima discende automaticamente la responsabilità ex art. 2043 c.c. del medico convenzionato, richiedendosi, per l'integrazione di quest'ultima che: 1) la condotta materiale del soggetto privato non riceva (o non riceva più) copertura legale in virtù del titolo amministrativo - ritenuto illegittimo e annullato dalla stessa P.A. o dal giudice amministrativo, ovvero disapplicato dal giudice ordinario (condotta "non jure") -; 2) tale condotta si traduca nella lesione di una situazione giuridica sostanziale meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (condotta "contra jus"); 3) le concrete modalità attraverso le quali si manifesta la preesistente relazione tra il titolo amministrativo illegittimo (successivamente annullato o disapplicato) e la condotta materiale realizzata in esecuzione di esso evidenzino la collusione tra privato e P.A., o anche la sola volontà del primo di arrecare un nocumento al terzo (dolo), ovvero ancora un colpevole e inescusabile affidamento del privato nell'agire "secundum legem", sulla base del titolo amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., DPR 22/07/1986 num. 484, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 21 com. 12, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6347 del 1995 Rv. 492698 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10815 del 18/04/2019** (Rv. **653585 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

P. (FERRARI FRANCESCO) contro M. (SCARPA GIANFRANCO)

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 15/02/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21490 del 2005 Rv. 586047 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10816 del 18/04/2019** (Rv. **653707 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

S. (HAZAN MAURIZIO) contro D. (GUERRA GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 19/02/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato "card" o "di rappresentanza" - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità.

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 150 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 150 art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 20383 del 2018 Rv. 650295 - 01, N. 1279 del 2019 Rv. 652470 - 01 Rv. 652470 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10816 del 18/04/2019** (Rv. **653707 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

S. (HAZAN MAURIZIO) contro D. (GUERRA GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 19/02/2016

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Sinistri stradali - Danno biologico - Art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012 - Portata - Esiti micropermanenti - Prova della lesione - Necessità di un accertamento clinico-strumentale - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 32 com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18773 del 2016 Rv. 642106 - 02, N. 1272 del 2018 Rv. 647581 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10812 del 18/04/2019** (Rv. **653826 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

V. (MASSANO MARIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/12/2014

058050 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI Contratto di prestazione d'opera professionale - Cura ed assistenza di gestante - Responsabilità del medico e della struttura sanitaria - Effetti protettivi nei confronti dei prossimi congiunti e del padre - Fondamento.

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.

La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto; ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Conformi: N. 10741 del 2009 Rv. 608388 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10812 del 18/04/2019** (Rv. **653826 - 02**)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

V. (MASSANO MARIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 22/12/2014

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità medica - Fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario - Rilevanza sul piano del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso - Esclusione - Rilevanza sul piano della determinazione equitativa del danno - Condizioni e limiti.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 20829 del 2018 Rv. 650420 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 975 del 2009 Rv. 606131 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10424 del 15/04/2019 (Rv. 653581 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

T. (CIOFFI ENNIO) contro A. (FLASCASSOVITTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/02/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto - Area dei danni risarcibili - Limitazione al pregiudizio all'integrità fisica - Esclusione - Riconducibilità alla perdita di "chance" - Esclusione - Lesione del diritto all'autodeterminazione in relazione all'ultima fase di vita - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/03/2010 num. 38, Legge 22/12/2017 num. 219 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7260 del 2018 Rv. 647957 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23846 del 2008 Rv. 604660 - 01, N. 29829 del 2018 Rv. 651843 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10420 del 15/04/2019 (Rv. 653578 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. PATRONE IGNAZIO.(Conf.)

I. (MAGGIO GIAN ANTONIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2016

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto cd. di "know how" - Nozione - Sua conclusione - Validità.

Le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto "know how" in senso ampio), ove presentino il carattere della novità (quando comportano vantaggi di ordine tecnologico o competitivo) e della segretezza (quando non sono divulgate), assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto "know how" in senso stretto), anche se derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili. Ne consegue che il contratto cosiddetto di "know how", che è un contratto sinallagmatico atipico, è pienamente valido nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c., consistendo nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Conformi: N. 659 del 1992 Rv. 475385 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019 (Rv. 653582 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. CARDINO ALBERTO.(Conf.)

M. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro F. (POMANTI PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza dello scopo dell'atto - Esclusione - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Profilo causale dell'accordo - Onerosità o gratuità - Criteri distintivi - Fattispecie.

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di

SEZIONE TERZA E VI TERZA

mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto all'aggravarsi della situazione debitoria del coniuge alienante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Conformi: N. 8516 del 2006 Rv. 588152 - 01, N. 15603 del 2005 Rv. 584892 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10422 del 15/04/2019 (Rv. 653579 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (FIORILLI FILOMENA) contro A. (DISCACCIATI ANITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di ammissibilità dell'appello - Sindacabilità della decisione in cassazione - Esclusione - Fondamento.

Qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01, N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (DE SIMONE CORRADO) contro M. (BIASILLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2016

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Interruzione del processo - Riassunzione cd. non modificativa - Mancata costituzione - Domande ed eccezioni già sollevate - Permanenza degli effetti - Sussistenza.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19613 del 2011 Rv. 618835 - 01, N. 14100 del 2003 Rv. 567081 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)*

C. (SPANIO RAFFAELLO) contro A. (SEGNARI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/03/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Consenso informato – Diritto del paziente – Contenuto – Limiti – Inderogabilità – Fondamento.

Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l'intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 5, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 16543 del 2011 Rv. 619495 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

P. (DE SIMONE CORRADO) contro M. (BIASILLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Responsabilità del padrone o del committente – Fatto del commesso o servitore – Mancata individuazione dell'autore materiale del danno – Configurabilità della responsabilità – Fondamento.

La responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall'art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da attribuirsi ad un incaricato o preposto del padrone o committente suddetto.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29260 del 2011 Rv. 620731 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 (Rv. 653577 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. MATERA MARCELLO.(Conf.)*

D. (GERUNDO MARIO) contro D. (CURCI GIOACCHINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Duplicità di momenti - Sindacato di legittimità - Limiti.

La qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del "nomen juris", previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Conformi: N. 1454 del 1970 Rv. 347286 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9991 del 10/04/2019 (Rv. 653427 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

C. (LEPORE GIUSEPPE) contro A. (TANDOI MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2016

113009 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Insussistenza - Fondamento - Impossibilità di configurare una transazione commerciale - Ragioni.

Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/07/1998 num. 371, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2019 Rv. 652740 - 01, N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

D. (ANGIOLELLI DANTE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/03/2016

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Deposito di controricorso privo dell'esposizione dei motivi di diritto - Inammissibilità - Possibilità di produrre documenti o memorie fino alla data della discussione - Esclusione.

In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 5400 del 2006 Rv. 586613 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019 (Rv. 653425 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

D. (ANGIOLELLI DANTE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/03/2016

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Danno subito dall'allievo durante una gara - Responsabilità della scuola - Riconducibilità ad azione colposa di altro allievo e all'omessa adozione di misure preventive, da parte della scuola, idonee ad evitare l'evento - Necessità - Ripartizione dell'onere probatorio tra studente e scuola - Contenuto - Fattispecie.

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE In genere.

In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12012 del 2002 Rv. 556833 - 01, N. 6844 del 2016 Rv. 639332 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. PATRONE IGNAZIO.(Conf.)

D. (PERTEGATO STEFANIA) contro F. (RUSSO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) - Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4439 del 2014 Rv. 630127 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9991 del 10/04/2019 (Rv. 653427 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (LEPORE GIUSEPPE) contro A. (TANDOI MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2016

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Aziende USL - Credito dei farmacisti - Invio delle distinte riepilogative - Atto di costituzione in mora - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Con riguardo al debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.

Riferimenti normativi: DPCM 15/09/1979, DPR 21/12/1989 num. 94, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Conformi: N. 24157 del 2013 Rv. 628204 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9990 del 10/04/2019 (Rv. 653426 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (MATTUCCI FORTUNATO NICOLA) contro M. (LA MORGIA AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2017

043018 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE Detenzione qualificata di immobile adibito a casa familiare - Immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Stipulazione compravendita - Acquisto trascritto prima della emissione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa - Opponibilità del diritto personale di godimento al terzo acquirente - Condizioni - Indispensabilità, per la permanenza, del provvedimento giudiziale di assegnazione - Sussistenza - Conoscenza, da parte dell'acquirente, della pregressa situazione di fatto - Irrilevanza.

In caso di cessione al terzo effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario dell'immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge - non titolare di diritti reali sul bene - collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell'art. 155-quater c.c. - applicabile "ratione temporis" - e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se - a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite - il giudice di merito ravvisi l'instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l'immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza, da parte del terzo, al momento dell'acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15367 del 2015 Rv. 636214 - 01, N. 20151 del 2017 Rv. 645731 - 01, N. 16769 del 2012 Rv. 624104 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11096 del 2002 Rv. 556297 - 01, N. 20448 del 2014 Rv. 633005 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

G. (ZACCARIA ROSA) contro E. (VERNA MARIA ROSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2016

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Importo dovuto dall'ingiunto - Genesi da un credito dell'Amministrazione finanziaria - Necessità - Mancata deduzione del rapporto obbligatorio nell'ingiunzione - Inefficacia dell'ingiunzione.

Dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, a norma del quale l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", e, in particolare, dall'espresso riferimento alla aggettivazione "dovuto", si evince che l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio, in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore; conseguentemente,

SEZIONE TERZA E VI TERZA

l'ingiunzione è priva di effetti, ove non sia stato dedotto il rapporto obbligatorio, vantato dalla amministrazione, in relazione al quale l'asserito debitore possa apprestare le sue difese.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2649 del 1969 Rv. 342295 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9796 del 09/04/2019 (Rv. 653422 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

F. (DI FEO GERMANO) contro P. (DE LUCA ANNA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2015

043014 COMODATO - DURATA Comodato immobiliare - Previsione di efficacia del rapporto vincolata al venir meno degli scopi convenuti - Qualificazione automatica del rapporto come contratto senza determinazione di durata - Esclusione - Contratto atipico - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Conformi: N. 6678 del 2008 Rv. 602213 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8571 del 2018 Rv. 647768 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

G. (ZACCARIA ROSA) contro E. (VERNA MARIA ROSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2016

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Accordo, in sede di separazione consensuale, facente riferimento a un fondo patrimoniale precedentemente costituito da uno dei coniugi - Venir meno della natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - Esclusione - Assoggettamento a revocatoria ordinaria - Configurabilità - Avvenuta omologazione

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze.

Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2015 Rv. 634380 - 01, N. 5473 del 2006 Rv. 589660 - 01, N. 8516 del 2006 Rv. 588152 - 01, N. 9705 del 2010 Rv. 613359 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019 (Rv. 653575 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

F. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Diffamazione - Esposto disciplinare nei confronti di magistrato - Diritto di critica - Rispetto dei limiti della continenza formale - Liceità - Superamento dei limiti - Valutazione sulla verità putativa dei fatti attribuiti - Necessità - Fattispecie.

L'esercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato (consistito, nella specie, nell'averlo additato in un esposto disciplinare come autore di atti viziati da parzialità nella gestione di un procedimento di separazione) può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel ritenere fondata l'azione di responsabilità civile per diffamazione proposta dalla parte civile, ha rilevato la natura illecita dell'esercizio del diritto di critica nel contenuto di un esposto, redatto dalla parte e condiviso dal suo legale, sulla base degli elementi riscontrati in fatto e nella piena disponibilità delle parti prima della redazione dell'esposto, dai quali ben poteva evincersi che il giudice si era pronunciato su ogni richiesta e si era posto in posizione di neutralità ed equidistanza nel valutare gli interessi dei due coniugi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2018 Rv. 647931 - 01, N. 15182 del 2017 Rv. 644747 - 01, N. 1939 del 2015 Rv. 634439 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019** (Rv. 653575 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

F. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Rapporto con il processo penale - Dichiarazioni rese da coimputata in reato connesso - Valutabilità in sede di azione risarcitoria per diffamazione - Ammissibilità.

Premesso che, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell'art. 192 c.p.p. è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8716 del 2002 Rv. 555114 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9809 del 09/04/2019** (Rv. 653424 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (FINOCCHITO MAURO) contro R. (BONEA SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/03/2017

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Prestazioni di un professionista a favore della P.A. - Assenza di un valido contratto di incarico professionale - Indennità per indebito arricchimento - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla tariffa professionale - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Conformi: N. 3905 del 2010 Rv. 611568 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 351 del 2017 Rv. 642780 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9318 del 04/04/2019** (Rv. 653272 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (POLIGNANO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 7 della l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversia promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa degli allagamenti che interessavano il proprio bene, identificata nell'insufficienza del sistema di raccolta delle acque reflue).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5926 del 2011 Rv. 616670 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9318 del 04/04/2019 (Rv. 653272 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (POLIGNANO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2015

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 013722/2017 64436902

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13722 del 2017 Rv. 644369 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9320 del 04/04/2019 (Rv. 653273 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

P. (BUONAGUIDI VITTORIO) contro B. (GIANNI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2016

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA

SEZIONE TERZA E VI TERZA

SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Trust familiare - Natura - Atto a titolo gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità - Fattispecie.

L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, qualificando come gratuito l'atto costitutivo di un trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dello stesso disponente e dei suoi familiari, aveva ritenuto non necessaria, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Conformi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019** (Rv. **653574 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (PUCA DOMENICO) contro G. (SPAGNA MUSSO BRUNO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/10/2016

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Presunzione di uguale concorso di colpa - Funzione sussidiaria - Accertamento della colpa di uno dei conducenti - Superamento della presunzione - Fattispecie.

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anziché ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26004 del 2011 Rv. 620533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23431 del 2014 Rv. 633406 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019** (Rv. **653421 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (CARUSO MARIAGRAZIA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Ammissibilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.

La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 6414 del 2000 Rv. 536613 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 957 del 1995 Rv. 490010 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9317 del 04/04/2019 (Rv. 653420 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2015

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Indennità dovuta al professionista per opera prestata in favore della P.A. in assenza di contratto scritto - Determinazione - Riferimento, anche implicito, alle tariffe professionali - Esclusione.

In tema di azione generale di arricchimento, l'indennizzo dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività in favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 3905 del 2010 Rv. 611568 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 351 del 2017 Rv. 642780 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9323 del 04/04/2019 (Rv. 653274 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GABRIELE POSITANO. Relatore: GABRIELE POSITANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

P. (GIANCONE PIETRO) contro G. (BUONAJUTO RENATO)

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 18/06/2014

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008334/2017 64383501

Massime precedenti Conformi: N. 8334 del 2017 Rv. 643835 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 (Rv. 653711 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONELLA PELLECCIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCIA.

O. (CHINDAMO DOMENICO MARCO MARIA) contro G.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PALMI, 21/04/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Necessità che tale circostanza risulti dal ricorso - Sussistenza.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17066 del 2013 Rv. 628539 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11387 del 30/04/2019 (Rv. 653798 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONELLA PELLECCIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCIA.

L. (MORBINATI BARBARA) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/10/2017

171019 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE Riscossione oltre il termine ex art. 32 r.d. n. 1736 del 1933 - Rifiuto di pagamento della banca in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo - Illegittimità - Applicazione analogica degli artt. 32 e 35. r.d. n. 1736 del 1933 sull'assegno bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di titoli di credito, l'assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che, invece, costituisce un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente; ne consegue che, non potendo applicarsi analogicamente le disposizioni dettate, per l'assegno bancario, dagli artt. 32 e 35 del r.d. n. 1736 del 1933, ove l'assegno circolare venga presentato all'incasso oltre il termine previsto dal suddetto art. 32, la banca emittente non può legittimamente rifiutare il pagamento in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal beneficiario di alcuni assegni circolari nei confronti della banca emittente, la quale ne aveva rifiutato la liquidazione, in attesa dell'autorizzazione del richiedente, in ragione del fatto che erano stati presentati all'incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 35, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 5889 del 2018 Rv. 647435 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11393 del 30/04/2019 (Rv. 653799 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

M. (MAMBELLI MASSIMO) contro C. (SAVINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2016

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno futuro causato da invalidità permanente - Liquidazione - Riferimento al parametro della vita media nazionale - Esclusione - Prognosi sulla durata della vita dello specifico soggetto danneggiato - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di danno futuro causato da invalidità permanente, ai fini della liquidazione rileva non la speranza di vita media nazionale ma la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie nella quale il danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali, ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva proceduto alla liquidazione moltiplicando l'importo annuale delle spese mediche dovute per assistenza fisioterapica per la prognosi di durata della vita, calcolata in misura pari a 35 anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6088 del 2006 Rv. 590613 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del 26/04/2019 (Rv. 653447 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

S. (BASSI CLAUDIO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 17/05/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento sulla ripartizione degli affari tra giudici del medesimo ufficio in base alle relative tabelle - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.

E' inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualità nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 31134 del 2018 Rv. 651794 - 01, N. 18563 del 2015 Rv. 636867 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

S. (VITAGLIONE VALENTINA) contro A. (BALDI NERI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 08/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

133141 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO In genere.

È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando

SEZIONE TERZA E VI TERZA

invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2690 del 2018 Rv. 647335 - 01, N. 20573 del 2015 Rv. 636591 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

E. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 168 c.p.c. - Applicabilità anche al procedimento dinanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte del convenuto - Condizioni - Ammissibilità prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Sussistenza - Fondamento.

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15123 del 2007 Rv. 599078 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

E. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14989 del 2005 Rv. 582306 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11191 del 23/04/2019 (Rv. 653797 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

T. (MANENTI FERDINANDO) contro N. (CROCE ARNALDO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 09/05/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Contestazioni - Opposizione al precetto intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Necessità.

Le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3712 del 2016 Rv. 638884 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

T. (PERRI NATALE) contro C. (CARRATU' PIERINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/06/2017

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2480 del 2018 Rv. 647934 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1725 del 2019 Rv. 652290 - 01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121 - 01, N. 2345 del 2019 Rv. 652661 - 01

*Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019** (Rv. **653446 - 01**)*

*Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.***

F. (SAVINI MARIO) contro G. (GIUSTI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027476/2018 65133501

Massime precedenti Conformi: N. 27476 del 2018 Rv. 651335 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza** n. **11492** del **30/04/2019** (Rv. **653745 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **GIULIO FERNANDES**. Relatore: **GIULIO FERNANDES**. P.M. **MATERA MARCELLO**.

A. (BOZZO RODOLFO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/12/2012

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Associazioni sportive dilettantistiche - Esenzioni relative a prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica - Condizioni.

L'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1986 num. 917 art. 67, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 35 com. 5, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2016 Rv. 640774 - 01, N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01, N. 10393 del 2018 Rv. 647995 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza** n. **11242** del **24/04/2019** (Rv. **653744 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro C. (DE ROSA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2013

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020496/2017 64560401

Massime precedenti Conformi: N. 20496 del 2017 Rv. 645604 - 01

Sez. **L -**, **Sentenza** n. **11241** del **24/04/2019** (Rv. **653743 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CALIULO LUIGI) contro F. (TRIVELLINI RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/01/2013

129065 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA Facoltà dell'assicurato - Esercizio - Domanda di autorizzazione - Efficacia - Decorrenza legale ex art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971 - Esclusione - Data di presentazione della domanda - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

La contribuzione volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l. n. 247 del 2007, è un diritto potestativo dell'assicurato i cui effetti decorrono legalmente dal momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato, essendo attribuito all'ente previdenziale un potere meramente ricognitivo, senza che rilevi la data fissata dal legislatore per il versamento dei contributi, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 2 lett. C CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 18706 del 2007 Rv. 598861 - 01, N. 17772 del 2007 Rv. 599307 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11243 del 24/04/2019 (Rv. 653458 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro T. (BRAGAGLIA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2012

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI Fondo spedizionieri doganali - Totalizzazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla l. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la l. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l'annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicché l'espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 157 del 2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del suddetto d.P.R. n. 157.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 15, Legge 16/07/1997 num. 230, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 1 CORTE COST., DM Finanze 30/10/1973, DPR 01/04/1978 num. 239, DPR 28/10/2013 num. 157 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20734 del 2015 Rv. 637375 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11180 del 23/04/2019 (Rv. 653624 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA CURCIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

P. (PESSI ROBERTO) contro L. (DE GIROLAMO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2017

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro - Obbligazioni conseguenti - Ripristino del rapporto - Reinserimento del lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni originarie - Trasferimento successivo - Ragioni giustificative - Assenza - Eccezione d'inadempimento - Configurabilità.

Nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art.2013 c.c.; il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadabile in quella disciplinata dell'art.1460 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 20745 del 2018 Rv. 650125 - 01, N. 11927 del 2013 Rv. 626242 - 01, N. 23595 del 2018 Rv. 650545 - 01, N. 434 del 2019 Rv. 652225 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11185 del 23/04/2019** (Rv. **653742 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

N. (RUGGERINI PIERTACITO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/06/2013

129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità - Presupposti - Riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato - Utilizzabilità del parametro di valutazione dell'invalidità civile - Inidoneità - Condizioni.

In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22737 del 2013 Rv. 628008 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11185 del 23/04/2019** (Rv. **653742 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

N. (RUGGERINI PIERTACITO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/06/2013

129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE Provvidenze - Presupposti - Permanenza dello stato invalidante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini del diritto alle provvidenze previdenziali, la natura permanente della riduzione della capacità di lavoro non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connotato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta e indeterminata, non prevedibile "ex ante", o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno. (Nella specie, è stato escluso il diritto all'assegno di invalidità perché la patologia da cui era affetto il ricorrente - leucemia mieloide - e gli effetti collaterali della terapia somministrata erano in fase di remissione, tanto da determinare un'invalidità solo temporanea).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17400 del 2016 Rv. 640790 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10853 del 18/04/2019** (Rv. **653623 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**.
P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (PAVAROTTI FABRIZIO) contro I. (ROTONDI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Principio di immutabilità della contestazione disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, nella quale le condotte del lavoratore medesimo sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un licenziamento intimato al lavoratore per avere la commissione giudicatrice di gare di appalto, di cui egli era componente, delegato e demandato a terzi l'attività valutativa, invece del tutto omessa, a valle di un accordo illecito, senza alcuna partecipazione alle sedute - ha cassato la sentenza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento fondato sulla diversa condotta, non contestata dal datore, consistita nell'essersi i membri della predetta commissione avvalsi dell'intervento di consulenti esterni, senza attestarne l'attività nei verbali di gara).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 26678 del 2017 Rv. 646149 - 01, N. 12884 del 2014 Rv. 631267 - 01, N. 428 del 2005 Rv. 579266 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10567 del 16/04/2019** (Rv. **653622 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

T. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (DORIA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Amministrazioni locali - Conferimento o revoca di incarichi dirigenziali - Rispetto dei criteri generali stabiliti in via preventiva dalla P.A. - Controllo giudiziale - Necessità - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, le Amministrazioni locali sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti nell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui - nella formulazione vigente "ratione temporis" (prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2009) - per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente; ne consegue che il giudice deve verificare se l'operato dell'amministrazione, concernente il conferimento degli incarichi in questione, trovi o meno fondamento nei predetti criteri generali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dato adeguatamente conto delle ragioni dell'esclusione di un dirigente da una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direttore della Direzione regionale, avendo omesso di vagliare se la situazione in cui versava il predetto dirigente corrispondesse ad una delle cause di esclusione previamente determinate dalla P.A.).

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18972 del 2015 Rv. 637045 - 01, N. 2603 del 2018 Rv. 647373 - 01, N. 13243 del 2009 Rv. 608863 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10475 del 15/04/2019 (Rv. 653621 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia - Quota di TFR maturata nel periodo di inesistenza del rapporto assicurativo presso l'INPS - Esclusione dalla prestazione da erogare - Fondamento.

Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, è obbligato - nell'ipotesi di mutamento dell'inquadramento previdenziale da un settore (nella specie, quello agricolo) per il quale non è prevista la tutela assicurativa obbligatoria al settore industria - "pro quota", dovendo escludersi dalla prestazione da erogare la parte di t.f.r. maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l'Istituto non è esistito per difetto dei presupposti di legge, atteso che il predetto t.f.r. può comporsi di quote distinte, di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, può essere posta a carico del Fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/11/1962 num. 1655 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4677 del 2004 Rv. 570874 - 01, N. 15978 del 2009 Rv. 609856 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10237 del 11/04/2019 (Rv. 653620 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (PELLEGRINO PAOLO) contro M. (GARRISI UMBERTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/02/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi - Potere di individuazione - Attribuzione alle Regioni - Fondamento.

Il potere di individuare, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, le aree di attività dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento di questi ultimi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, spetta alle Regioni - che sono pertanto legittimate passive nei giudizi instaurati, per mancato inquadramento in ruolo, dai medici titolari di un incarico convenzionale ultraquinquennale -, le quali, ai sensi del d.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502, sono destinatarie delle richieste di inquadramento e tenute al compimento delle attività relative alla costituzione delle commissioni deputate alla formulazione dei giudizi di idoneità dei medici aspiranti all'inserimento nei ruoli.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9 com. 1 lett. B, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 12/12/1997 num. 502

Massime precedenti Vedi: N. 25213 del 2006 Rv. 593527 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10237 del 11/04/2019 (Rv. 653620 - 02)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (PELLEGRINO PAOLO) contro M. (GARRISI UMBERTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/02/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Servizi di emergenza territoriale - Regioni - Potere di organizzazione - Natura discrezionale - Conseguenze - Medici incaricati - Posizione giuridica qualificata - Insussistenza - Tutela risarcitoria - Esclusione - Inquadramento nel ruolo sanitario - Condizioni.

L'art. 8, comma 1-bis, del d. lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 517 del 1993, e successive modificazioni, non prevede alcun obbligo a carico delle Regioni di migliorare i servizi di emergenza territoriale attraverso la stabilizzazione dei medici che, al 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni e che avevano fatto domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale, nè impone alle Regioni alcun termine ovvero alcuna modalità per raggiungere l'obiettivo del miglioramento dei predetti servizi; ne consegue che al potere di organizzazione ampiamente discrezionale delle Regioni non corrisponde alcuna posizione giuridica qualificata, suscettibile di ricevere tutela risarcitoria, in capo ai medici in questione, il cui inquadramento nel ruolo sanitario è comunque subordinato, in base allo stesso art. 8, comma 1-bis, al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche, definite e approvate dalle ASL, nonché alla formulazione del giudizio di idoneità secondo le procedure previste in attuazione del d.P.C.M. n. 502 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9 com. 1 lett. B, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 12/12/1997 num. 502

Massime precedenti Vedi: N. 14410 del 2015 Rv. 636410 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9875 del 09/04/2019 (Rv. 653456 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

B. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2012

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esenzione in caso di soccombenza - Giudizio iniziato o proseguito dagli eredi dell'invalido - Condizioni reddituali rilevanti - Degli eredi - Fondamento.

In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei procedimenti per prestazioni previdenziali o assistenziali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, allorché il giudizio per il conseguimento della prestazione (nella specie, di invalidità civile) sia iniziato o proseguito dagli eredi del beneficiario, i quali pure assumono la qualità di parte nel processo, è alle loro condizioni reddituali che si deve fare riferimento per stabilire se, in caso di soccombenza, essi abbiano o meno diritto all'esenzione, in coerenza con la "ratio" della disposizione attualmente vigente, volta a contemperare il diritto del cittadino non abbiente di far valere il suo diritto alla

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

prestazione previdenziale senza che il rischio del processo, apparendogli troppo gravoso, possa distoglierlo dal far valere una fondata pretesa ad una prestazione previdenziale o assistenziale, con l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1903 del 1990 Rv. 465785 - 01, N. 3097 del 1997 Rv. 503614 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9878 del 09/04/2019 (Rv. 653457 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

Z. (GIACHI FAUSTO MARIA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 29/04/2016

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Controversie assistenziali - Difesa diretta dell'INPS - Art. 152 bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 bis, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 42 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis

Sez. L - , Sentenza n. 9865 del 09/04/2019 (Rv. 653199 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

G. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro I. (LUCIANI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/05/2013

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021830/2014 63288701

Massime precedenti Conformi: N. 21830 del 2014 Rv. 632887 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 (Rv. 653198 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PULLI CLEMENTINA) contro P. (SCAFATI ANNA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ISERNIA, 19/01/2017

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027010/2018 65124901

Massime precedenti Conformi: N. 27010 del 2018 Rv. 651249 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019** (Rv. **653616 - 03**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

L. (MAROZZI ANGELO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2013

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all'impresa - Esclusione in casi di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa procedente al licenziamento - Fattispecie.

In tema di sgravi contributivi, l'art. 3, comma 6, lett. d) della l. n. 448 del 1998, secondo un principio generale di cui sono espressione anche l'art. 8, comma 4 bis, della l. n. 223 del 1991, l'art. 2, comma 10 bis, della l. n. 92 del 2012 e l'art. 31, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2015, ove prevede che l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel senso che rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza della corte di appello che aveva negato la spettanza di sgravi contributivi ad una società inserita in un gruppo di imprese facente capo ad una determinata famiglia, che di fatto le gestiva tutte coordinandone le attività, in quanto i lavoratori assunti erano stati precedentemente licenziati da altre società del gruppo, sicché non si era verificato un reale aumento del numero di persone impiegate nel gruppo imprenditoriale considerato nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 10, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150 art. 31 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 16288 del 2011 Rv. 618678 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9663 del 05/04/2019** (Rv. **653617 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ALFONSINA DE FELICE**. Relatore: **ALFONSINA DE FELICE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CODOGNOTTO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2013

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio diretto da ente locale ad amministrazione statale - Inquadramento presso l'amministrazione di destinazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la verifica di equivalenza fra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. intercompartimentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto una corrispondenza "automatica" tra il profilo C4 posseduto dal lavoratore presso l'ente locale e il profilo B3 super del Ministero di destinazione, la cui attribuzione, in base alla contrattazione collettiva, era riservata ad una valutazione discrezionale del Ministero fondata su criteri meritocratici).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, DM Presidenza Consiglio Ministri 14/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 6272 del 2019 Rv. 653183 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 503 del 2011 Rv. 616204 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9675 del 05/04/2019 (Rv. 653619 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

C. (CINCOTTI SALVATORE) contro O. (BOURSIER NIUTTA ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/07/2017

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Nullità della sanzione o del procedimento - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che non aveva rilevato d'ufficio la violazione, dedotta tardivamente dalla parte, dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni dalla sua apertura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2219, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7687 del 2017 Rv. 643577 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9665 del 05/04/2019 (Rv. 653618 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore: ANTONELLA PAGETTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (FAVALLI GIACINTO) contro V. (MUSTI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2017

103271 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO Dirigente d'azienda - Disciplina dei licenziamenti ex l. n. 604 del 1966 e nello st. lav. - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza del recesso - Configurabilità - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatazza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione; il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile "marketing").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27199 del 2018 Rv. 651292 - 01, N. 12668 del 2016 Rv. 640251 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019 (Rv. 653616 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

L. (MAROZZI ANGELO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Accertamenti ispettivi - Art. 3, comma 20, l. n. 335 del 1995 - Attestazione di regolarità - Efficacia preclusiva - Limiti.

In tema di violazione degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa, la disposizione dell'art. 3, comma 20, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'attestazione della regolarità degli adempimenti amministrativi e contributivi preclude la possibilità di muovere nuove contestazioni con riferimento a periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo, opera solo se il verbale conclusivo di quest'ultimo contenga una espressa affermazione di conformità della situazione aziendale rispetto alla normativa contributiva, e comunque non si estende a comportamenti irregolari che siano accertati sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli contemplati nel verbale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16691 del 2018 Rv. 649486 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019 (Rv. 653616 - 02)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

L. (MAROZZI ANGELO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2013

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Incrementi occupazionali - Valutazione - Esistenza di rapporti tra imprese concretizzanti forme di controllo e/o collegamento anche non contemplate dall'art. 2359 c.c. - Incidenza sulla base di computo dei detti incrementi - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie.

In tema di sgravi contributivi, qualora l'INPS contesti e dimostri l'esistenza di un collegamento societario o di altre fattispecie di fatto (quali, ad esempio, i cd. assetti proprietari

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sostanzialmente coincidenti) giuridicamente idonee a imporre di valutare gli incrementi occupazionali utili al godimento degli sgravi nell'ambito di una base aziendale più ampia di quella riguardante una sola impresa o società, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione, come è nel caso dell'art. 3, comma 6, lett. d) della l. n. 448 del 1998, del diritto alla fruizione degli sgravi stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione della corte di appello che aveva ritenuto che l'assetto occupazionale doveva essere valutato considerando tutte e quattro le società oggettivamente riconducibili ad un unico centro decisionale, sicché sarebbe stato onere della società ricorrente dimostrare che, pur su tale più ampia base di computo, sussisteva l'incremento occupazionale che le avrebbe consentito di godere degli sgravi sui lavoratori da essa assunti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20504 del 2018 Rv. 649925 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9458 del 04/04/2019** (Rv. **653605 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

O. (VISCHI ANDREA) contro C. (SORBELLO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/10/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Opposizione - Unicità grado di giudizio - Deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del comportamento - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comportamento rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito, che aveva respinto l'eccezione sollevata dal datore in ordine alla originaria prospettazione, inerente il cd. comportamento "breve", rispetto a quella invocata in sede di opposizione, relativa al cd. comportamento "prolungato").

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/2012 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21720 del 2018 Rv. 650224 - 01, N. 5993 del 2019 Rv. 652895 - 01, N. 27655 del 2017 Rv. 646437 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19674 del 2014 Rv. 632600 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9468 del 04/04/2019** (Rv. **653614 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (TOSCANO NICOLA ROBERTO) contro D. (GAROFALO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/11/2016

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Distribuzione dell'onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore - Fattispecie.

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26035 del 2018 Rv. 651192 - 01, N. 6501 del 2013 Rv. 625862 - 01, N. 30429 del 2018 Rv. 651751 - 01, N. 28453 del 2018 Rv. 651701 - 01, N. 5555 del 2011 Rv. 616303 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 9469 del 04/04/2019** (Rv. **653615 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

L. (DOMENICONI FRANCESCO) contro S. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/11/2017

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di azienda - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c.; pertanto, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9471 del 04/04/2019** (Rv. **653455 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

D. (MARESCA ARTURO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/08/2013

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Regime

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo anteriore alle modifiche ex l. n. 92 del 2012 - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Contrasto con l'art. 41, comma 1, Cost. - Esclusione.

In tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Costituzione art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 17127 del 2016 Rv. 640919 - 01, N. 8142 del 2017 Rv. 643584 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9268 del 03/04/2019 (Rv. 653613 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

F. (PALMA FRANCESCA) contro C. (CHIOINI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/04/2017

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Inizio dello stato di gravidanza durante il periodo di preavviso - Nullità - Esclusione - Inefficacia temporanea - Fondamento.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lo stato di gravidanza sopravvenuto durante il periodo di preavviso se non è causa di nullità del recesso - per la quale rileva, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, il momento in cui il licenziamento è intimato e non quando diviene efficace - costituisce evento idoneo a determinare la sospensione del periodo di preavviso ex art. 2110 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 5, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9896 del 2003 Rv. 564435 - 01, N. 6845 del 2014 Rv. 630100 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9272 del 03/04/2019 (Rv. 653454 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (ANGELINI PIER FRANCESCO) contro A. (TRACCI ANDREA ETTORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2013

097207 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico - Condizioni - Evidenza scientifica del beneficio ed economicità nell'impiego di risorse - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica; b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente; c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto del ricorrente all'erogazione gratuita della terapia Dikul, o R.I.C., basandosi sulle risultanze peritali, le quali avevano escluso sia la presenza di evidenze scientifiche atte a comprovare una maggiore efficacia oggettiva di tale metodo riabilitativo rispetto ai trattamenti ASL, sia che tale metodo avesse in concreto apportato al ricorrente benefici apprezzabilmente migliori rispetto a quelli ottenibili dal S.S.N.).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 35, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6775 del 2018 Rv. 647648 - 01, N. 7279 del 2015 Rv. 635166 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9269 del 03/04/2019 (Rv. 653453 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: GIULIO FERNANDES. Relatore: GIULIO FERNANDES. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/11/2012

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Sospensione della prescrizione del credito contributivo ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 - Limitazione alle omissioni contributive dell'anno 1998 risultanti dall'estratto contributivo - Estensione alle omissioni oggetto di verbale di accertamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 non può essere estesa ai casi di omissione contributiva accertata a seguito di accertamento ispettivo, ma opera limitatamente ai contributi dovuti per l'anno 1998, quali risultanti dall'estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l. n. 335 del 1995; detta sospensione concerne infatti il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell'estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui all'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 ed è stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell'accredito della contribuzione per l'anno 1998, a seguito dell'istituzione dell'obbligo di presentazione, per opera dell'art. 4 del d.lgs. n. 241 del 1997, della dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all'Inps e dei premi dovuti all'Inail.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38 com. 7, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 21058 del 2017 Rv. 645610 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9112 del 02/04/2019** (Rv. **653452 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ELENA BOGHETICH.** Relatore: **ELENA BOGHETICH.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

P. (GRACIS ALESSANDRO) contro S. (PANIZ MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2013

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Responsabilità del datore di lavoro - Danno civilistico da inadempimento contrattuale - Concorrenza dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Danno differenziale - Nozione - Metodo di computo - Per poste omogenee - Fattispecie.

In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall'importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20807 del 2016 Rv. 641425 - 01, N. 4972 del 2018 Rv. 647406 - 01, N. 8580 del 2019 Rv. 653211 - 01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 01, N. 13819 del 2017 Rv. 644529 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9030 del 01/04/2019** (Rv. **653612 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (DURANO LORENZO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/04/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Contratti a tempo determinato - Requisiti soggettivi - Art. 68 della l. Regione Puglia n. 19 del 2006 - Interpretazione.

In tema di contratti a tempo determinato, l'art. 68 della l. n. 19 del 2006 della Regione Puglia va interpretato nel senso che non rientrano nella "convenzione indiretta" anche i rapporti stipulati dai singoli operatori con le società o le imprese affidatarie del servizio, perché in tal caso il lavoratore è solo di fatto assegnato al servizio stesso ma non è parte di alcun "regime di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

convenzionamento" e non assume obbligazioni giuridicamente rilevanti, né dirette né indirette, nei confronti dell'ente territoriale e della ASL, obbligazioni che gravano solo sul soggetto convenzionato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 10/07/2006 num. 19 art. 68, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 09/06/1987 num. 16

Massime precedenti Vedi: N. 14435 del 2011 Rv. 617777 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 (Rv. 653450 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore: ANTONELLA PAGETTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (AZZARINI LEONELLO) contro F. (GRANDESE SANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 23/06/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza.

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2711, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Conformi: N. 4504 del 2017 Rv. 643982 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9023 del 01/04/2019 (Rv. 653451 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GIULIO FERNANDES. Relatore: GIULIO FERNANDES. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (BRUGNATTI MAURIZIO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/03/2013

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Indennità di mobilità - Anticipazione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 - Estensione di cui all'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993 - Applicazione integrale - Fondamento.

In tema di indennità di mobilità, l'estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 523 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 19 com. 11 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17174 del 2016 Rv. 640899 - 01, N. 2497 del 2018 Rv. 647308 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019 (Rv. 653462 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

A. (GAVINO ERSILIO) contro F. (GALLI FEDERICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Opposizione cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 - Conseguenze - Termine di prescrizione breve - "Conversione" ex art. 2953 c.c. - Esclusione - Subentro dell'Agenzia delle entrate - Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999 - Irrilevanza.

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20 com. 6, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31352 del 2018 Rv. 651918 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 (Rv. 653627 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO.

B. (CRICCHIO CLAUDIO DANILO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 13/02/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Violazione dell'obbligo di comunicazione all'INPS - Sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito - Esclusione.

In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'INPS della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5059 del 2018 Rv. 647458 - 01, N. 28771 del 2018 Rv. 651691 - 01, N. 8970 del 2014 Rv. 630381 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019 (Rv. 653626 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

D. (NAVARRA MARIA LETIZIA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/03/2017

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - Esclusione - Fattispecie.

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di improponibilità della domanda per il conseguimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, resa nel precedente giudizio per assenza del presupposto processuale costituito dalla previa istanza amministrativa, precludesse la riproposizione dell'azione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7303 del 2012 Rv. 622686 - 01, N. 341 del 2015 Rv. 634101 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10516 del 15/04/2019 (Rv. 653461 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO.

N. (VISALLI SALVATORE) contro R. (IACOPINO NICOLA)

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rito del lavoro - Determinazione del termine ultimo per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza ex art. 428 c.p.c. - Udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - Individuazione - Prima udienza in senso cronologico - Fondamento.

In tema di rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., va intesa - avuto riguardo alla disciplina riservata all'incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall'art. 4 della l. n. 353 del 1990) - nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5609 del 2012 Rv. 622206 - 01, N. 19410 del 2010 Rv. 614536 - 01, N. 20736 del 2004 Rv. 579346 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 (Rv. 653460 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (MAZZONE MATTEO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/03/2018

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costituenti - Litispendenza - Configurabilità.

Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 17037 del 2010 Rv. 614707 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019 (Rv. 653459 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

M. (CAPPUCCIO ELIANA) contro I. (FAVATA EMILIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/05/2017

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030218/2017 64728801

Massime precedenti Conformi: N. 30218 del 2017 Rv. 647288 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019 (Rv. 653625 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

F. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/06/2017

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado - aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Conformi: N. 6059 del 2017 Rv. 643329 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 11459 del 30/04/2019 (Rv. 653671 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ANTONIO MONDINI. Relatore: ANTONIO MONDINI.

G. (GEMMA GLORIA) contro I. (CARDOSI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 24/09/2014

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Assorbimento illogico di un motivo di appello - Qualificazione - Omessa pronuncia - Conseguenze.

In tema di giudizio per cassazione, l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 11401 del 30/04/2019 (Rv. 653718 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MASSIMO VECCHIO. Relatore: MASSIMO VECCHIO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

F. (MURARO ANNA MARIA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/03/2013

279298 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI Imposta sulle donazioni - Mandato senza rappresentanza per la vendita dell'immobile - Trasferimento del bene al mandatario - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.

Il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, non è soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero, qualora il mandato non possa essere adempiuto, da quella di retrocedere il bene al mandante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 53 com. 1, Cod. Civ. art. 1719

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11451 del 30/04/2019 (Rv. 653670 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA CAPRIOLI.

D. (FUMAROLA STEFANO) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/02/2016

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Modifica del solo soggetto "reclamizzato" - Nuova imposizione - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, la modifica del solo soggetto "reclamizzato" non comporta una nuova imposizione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che tale modifica non determina una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23572 del 2009 Rv. 609992 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 11416 del 30/04/2019 (Rv. 653668 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MARINA CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

P. (PIZZUTO FRANCESCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/06/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Convivente "more uxorio" assegnatario dell'immobile di proprietà dell'altro convivente in caso di cessazione del rapporto - Soggezione passiva - Fondamento.

In tema di IMU, il convivente "more uxorio", al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per "eadem ratio", anche i rapporti di convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 sexies, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7395 del 2019 Rv. 653047 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11430 del 30/04/2019 (Rv. 653669 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

T. (COSENZA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/06/2014

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Difensore munito di procura speciale per il solo giudizio di legittimità - Nuova procura per il giudizio di rinvio - Necessità - Ragioni.

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 7983 del 2010 Rv. 612240 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11415 del 30/04/2019** (Rv. **653667 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STEFANIA BILLI**. Relatore: **STEFANIA BILLI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

C. (GIANGRANDE CHRISTIAN) contro N. (MARCHIONNI LORENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/03/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028062/2018 65183101

Massime precedenti Conformi: N. 28062 del 2018 Rv. 651831 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11409 del 30/04/2019** (Rv. **653719 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (BORA LUCIA) contro C. (MACCHIA PAOLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/03/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Esenzione - Spettanza - Fondamento.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) è esente dall'ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto oltre ad essere, sotto il profilo soggettivo, un ente che non esercita, in modo esclusivo o prevalente, un'attività commerciale, svolge anche, sotto il profilo oggettivo, una "attività sanitaria", non genericamente finalizzata alla protezione dell'ambiente, ma specificamente volta alla tutela della salute pubblica, attraverso il controllo, lo studio tecnico-scientifico e l'informazione ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge Reg. Toscana 22/06/2009 num. 30 art. 2, Legge Reg. Toscana 22/06/2009 num. 30 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7415 del 2019 Rv. 653513 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11431 del 30/04/2019** (Rv. **653944 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO FRAULINI**. Relatore: **PAOLO FRAULINI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2014

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Contribuente assoggettato a procedura concorsuale - Istanza - Termine - Decorrenza - Fondamento.

In tema di rimborso delle imposte, nell'ipotesi di fallimento del contribuente, il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal momento dell'ammissione allo stato passivo del relativo credito, quale momento accertativo della sua effettiva debenza da parte della massa fallimentare.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 111 del 2015 Rv. 634219 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11432 del 30/04/2019 (Rv. 653945 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.**

Z. (TARRICONE PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/05/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Richiesta di documenti ex art. 213 c.p.c. alla Guardia di finanza - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario la Guardia di finanza, in quanto soggetto che agisce su delega dell'Amministrazione finanziaria, non può essere destinataria da parte del giudice di una richiesta di documenti ex art. 213 c.p.c., atteso che la stessa può essere disposta solo nei confronti di un soggetto terzo e non anche della parte pubblica in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33506 del 2018 Rv. 652181 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11411 del 30/04/2019 (Rv. 653720 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**
P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (PAPA GIAN PIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 08/05/2012

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notifica diretta da parte del procuratore - Inesistenza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, pur discostandosi dal paradigma normativo di cui all'art. 62 del detto decreto, in ragione, da un lato, della consegna dell'atto all'effettivo destinatario e, da un altro, del potere astrattamente conferito al difensore di notificare secondo tale modalità gli atti processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 31115 del 2018 Rv. 652164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11418 del 30/04/2019 (Rv. 653943 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/10/2013

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborsi - Sospensione degli interessi ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Compatibilità con il diritto unionale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di rimborsi IVA, la sospensione della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria e quella della consegna degli stessi da parte del contribuente, quando tale periodo superi i quindici giorni, non si pone in contrasto con il principio, affermato nella giurisprudenza unionale, per il quale l'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, non consente di ridurre gli interessi, e quindi l'effettività del rimborso, in danno del contribuente, per cause non imputabili allo stesso, atteso che, anzi, l'art. 38-bis del d.P.R. citato concede al contribuente un termine di quindici giorni durante il quale, pur dovendosi attivare per integrare la domanda, gli interessi continuano a decorrere in suo favore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183

Massime precedenti Vedi: N. 14930 del 2011 Rv. 618561 - 01, N. 28333 del 2018 Rv. 651098 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11036 del 19/04/2019 (Rv. 653664 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M. TASSONE KATE.(Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PICHI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/01/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fondamento.

La sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato è assoggettata, ex art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ad imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in quanto è una decisione di mero accertamento e non di condanna sottoposta, in via alternativa, ad IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 15159 del 2009 Rv. 608872 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11087 del 19/04/2019 (Rv. 653666 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GUERZONI SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/12/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Base imponibile - Deducibilità del costo del lavoro dipendente - Disciplina intertemporale.

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15036 del 2017 Rv. 644552 - 01, N. 29867 del 2017 Rv. 646291 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11033 del 19/04/2019 (Rv. 653545 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (BALDACCIO GIANLUCA) contro E.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/01/2012

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Sez. 5 - , Sentenza n. 11035 del 19/04/2019 (Rv. 653663 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

A. (BALDACCIO GIANLUCA) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/07/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Criteri - Qualità e quantità - Rilevanza concorrente.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 18018 del 2013 Rv. 627693 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11035 del 19/04/2019** (Rv. **653663 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **MILENA D'ORIANO.** Relatore: **MILENA D'ORIANO.** P.M. **TASSONE KATE.** (Diff.)

A. (BALDACCI GIANLUCA) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/07/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Delibera comunale illegittima - Potere di disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1975 del 2018 Rv. 646900 - 01, N. 1952 del 2019 Rv. 652367 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11044 del 19/04/2019** (Rv. **653665 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **TASSONE KATE.** (Diff.)

C. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 28/02/2012

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza per cessione a titolo oneroso di terreno - Imposta sostitutiva - Terreno acquistato per successione - Applicabilità - Fondamento.

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4 per cento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, si riferisce non solo alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) (ora art. 67), del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza una plusvalenza tassabile anche nell'ipotesi di alienazione di un terreno acquistato "mortis causa".

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 29575 del 2018 Rv. 651285 - 01, N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11064 del 19/04/2019** (Rv. **653546 - 01**)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUIGI NOCELLA. Relatore: LUIGI NOCELLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TABET GIULIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/04/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Determinazione valore delle merci - Corrispettivi e diritti di licenza - Inclusione - Presupposti.

In tema di dazi doganali, ai fini della determinazione del valore delle merci importate, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Regolamento della Commissione CEE n. 2454 del 1993, i corrispettivi o i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore della transazione solo ove essi non siano stati inclusi nel prezzo ed il relativo pagamento, riferito alle merci oggetto di valutazione, costituisca una condizione della vendita delle merci, in quanto - come stabilito dalla Corte di giustizia con sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15 - la corresponsione del prezzo riveste una importanza tale per il venditore che, in mancanza, questi non sarebbe disposto a cedere.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11021 del 19/04/2019 (Rv. 653415 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: VALERIA PICCONE. Relatore: VALERIA PICCONE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/02/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Azienda ospedaliera universitaria - Costi delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro - Deducibilità - Fondamento.

In tema di IRAP sono deducibili dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sostenuti dall'azienda ospedaliera universitaria, quale ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché il parametro delle retribuzioni va considerato equivalente a quello costituito, per gli altri soggetti passivi d'imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione diversi da quelli di cui ai numeri 9, 10, lett. c e d, 12 e 13 dell'art. 2425 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425

Massime precedenti Vedi: N. 15036 del 2017 Rv. 644552 - 01, N. 29867 del 2017 Rv. 646291 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019 (Rv. 653414 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PIETRO CAMPANILE. Relatore: PIETRO CAMPANILE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (D'ERRICO CARLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione - Delega - Natura - Delega di firma - Fondamento - Conseguenze.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/06/2015 num. 78 art. 4 bis CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 22803 del 2015 Rv. 637205 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20628 del 2015 Rv. 636898 - 01, N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10896 del 18/04/2019 (Rv. 653543 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RITA RUSSO. Relatore: RITA RUSSO.

S. (PIMPINI ANTONIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 22/04/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Riscossione - Ingiunzione fiscale - Natura giuridica - Conseguenze.

L'ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest'ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13132 del 2017 Rv. 644373 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10902 del 18/04/2019 (Rv. 653544 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA.

C. (QUERCIA LUIGI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 03/02/2012

178474 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE Società di capitali - Reddito imponibile - Principio cd. di derivazione dal conto economico - Conseguenze in tema di ammortamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile è, di regola, ispirata al criterio della "dipendenza", ossia della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicché, nella dichiarazione fiscale, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, le quote di ammortamento di un impianto di compostaggio relative ad annualità nelle quali lo stesso era sottoposto a sequestro giudiziario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13807 del 2014 Rv. 631294 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10908 del 18/04/2019 (Rv. 653661 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. B. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 16/07/2013

168108 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA' Processo tributario - Disciplina di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 - Obbligatorietà della difesa tecnica - Esclusione - Legittimità del chiamato all'eredità al deposito della rinuncia - Sussistenza - Conseguenze.

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE In genere.

Nella vigenza della disciplina del processo tributario dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica, con la conseguenza che, dopo la morte del contribuente in pendenza del giudizio, il chiamato all'eredità può produrre personalmente l'atto di rinuncia di cui all'art. 521 c.c., allo scopo di dimostrare la propria estraneità ai debiti del "de cuius", compresi quelli tributari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 521, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13639 del 2018 Rv. 649084 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10909 del 18/04/2019 (Rv. 653662 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. S. (SERA GIUSEPPE) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/07/2013

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Società di persone - Amministratore unico - Configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

Nelle società di persone la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, sicché non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi fondato

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

sull'asserito svolgimento di lavoro irregolare da parte dei soci, non configurandosi, se non in casi eccezionali, un rapporto di lavoro subordinato tra essi e la società.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318

Massime precedenti Vedi: N. 7312 del 2013 Rv. 625700 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10875 del 18/04/2019 (Rv. 653717 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ANNIBALI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/11/2010

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartelle ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Termine di decadenza per la notifica - Regola transitoria di cui all'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005 - Portata.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la regola transitoria dettata dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in l. n. 156 del 2005, in ordine ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, opera per le dichiarazioni presentate sino dalla data del 4 luglio 2006, di entrata in vigore dell'art. 37, comma 40, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, che, nel regolamentare in via generale la materia, non ha inciso in modo retroattivo su tale disciplina transitoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 40 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1782 del 2019 Rv. 652713 - 01, N. 2870 del 2019 Rv. 652275 - 01, N. 29845 del 2017 Rv. 646572 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10882 del 18/04/2019 (Rv. 653660 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (IMPRODA ALBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 22/12/2011

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi all'importazione - Contingente tariffario - Titoli d'importazione agevolati - Intrasferibilità - Acquisto della merce tramite altri operatori - Pratica abusiva - Abuso del diritto - Verifica giudiziale in concreto - Necessità - Criteri.

In tema di diritti all'importazione, il diritto unionale non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, privo di titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore comunitario, la ceda ad

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore; compete tuttavia al giudice nazionale verificare che ciò, in concreto, non si traduca in abuso del diritto, dovendo a tal fine accertare che il meccanismo: 1) dal punto di vista oggettivo, non costituisca espressione di una pratica abusiva (ovvero: non eluda il divieto di superamento dei limiti quantitativi; corrisponda ad un'attività commerciale effettiva, svolta in via autonoma da ciascuna impresa, con percepimento, in ogni fase, di remunerazione adeguata al prezzo di mercato; che l'importazione a dazio agevolato avvenga mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario); 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore, nonché per gli altri operatori coinvolti.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 09/06/2000 num. 1291 art. 9, Regolam. Commissione CEE 07/05/2001 num. 896 art. 19, Regolam. Commissione CEE 07/05/2001 num. 896 art. 20, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 107 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 707 del 2017 Rv. 642425 - 01 Rv. 642425 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019 (Rv. 653541 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **MICHELE CATALDI.** *Relatore:* **MICHELE CATALDI.**

E. (VURCHIO MARA ARGENTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/06/2012

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Soccombenza reciproca - Compensazione delle spese - Limiti.

In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18503 del 2014 Rv. 632108 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019 (Rv. 653540 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.**

P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (CAMPAILLA MASSIMO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/03/2015

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Classamento nella categoria E - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici "terminaliste", concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 40, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10031 del 2017 Rv. 643809 - 01, N. 10287 del 2019 Rv. 653372 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10655 del 17/04/2019 (Rv. 653655 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARINA CIRESE.** *Relatore:* **MARINA CIRESE.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PURI PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/11/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agenzia del Demanio - Soggezione all'imposizione - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, l'Agenzia del demanio, la quale, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, cura l'amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, non è soggetta all'imposta in quanto il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 65, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25152 del 2016 Rv. 641941 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10706 del 17/04/2019 (Rv. 653542 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ROMANO CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 31/12/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Doppia imposizione internazionale - Convenzione Italo-Svizzera - Persona fisica residente - Nozione - Fondamento.

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione Italia-Svizzera - ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 - deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943

Massime precedenti Vedi: N. 29576 del 2011 Rv. 620992 - 01, N. 6583 del 2011 Rv. 617313 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10708 del 17/04/2019** (Rv. **653659 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**.
S. (CARTONI BERNARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/12/2013

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENEREDichiarazione - Compensazione di un credito di imposta superiore a quello previsto dalla legge - Omesso versamento del tributo - Equiparazione - Conseguenze.

In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicché si applica la sanzione prevista dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18080 del 2017 Rv. 645020 - 01, N. 8101 del 2017 Rv. 643607 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10668 del 17/04/2019** (Rv. **653657 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**.(Conf.)
E. (CIMETTI MAURIZIO) contro V. (PECORARO VALTER ARNALDO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 18/02/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIAContestazione del diritto dell'agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata tributaria - Espropriazione non ancora iniziata - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Impugnazione della cartella di pagamento ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia riguardante la contestazione, prima dell'inizio dell'espropriazione, del diritto dell'agente di riscossione di procedere all'esecuzione forzata tributaria, fondata sulla dedotta intervenuta soddisfazione del credito, e il relativo atto di impulso processuale è dato dal ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 avverso la cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14667 del 2011 Rv. 618199 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10668 del 17/04/2019** (Rv. **653657 - 02**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**.(Conf.)
E. (CIMETTI MAURIZIO) contro V. (PECORARO VALTER ARNALDO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 18/02/2016

079047 ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE Credito tributario - Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito - Manifestazione da parte dell'agente di riscossione dell'intenzione di avviare ulteriori processi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

esecutivi - Esecuzione forzata non ancora iniziata - Estensione della regola sottesa nell'art. 483 c.p.c - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4228 del 2015 Rv. 634704 - 01, N. 7078 del 2015 Rv. 635106 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10686 del 17/04/2019 (Rv. 653658 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI.

S. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/03/2012

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Aiuti di Stato - Recupero - Interessi - Computo su base composta - Legittimità - Limiti.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

In tema di recupero degli aiuti di Stato, in quanto equivalenti ad agevolazioni fiscali, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv. in l. n. 46 del 2007 (sovrapponibile all'art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009), ed in virtù del rinvio - mobile (e non fisso) - al Regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta, anche quando la decisione che abbia dichiarato l'incompatibilità dell'aiuto e ne abbia disposto il recupero sia stata adottata (e notificata allo Stato membro) anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento, con il solo limite, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite sotto l'imperio della disciplina previgente, nelle quali già prima di tale data l'aiuto sia stato definitivamente recuperato (su base semplice) o l'avviso di accertamento sia stato emesso (v. Corte di giustizia UE, 3 settembre 2015, causa C-89/14).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 30/01/2008 num. 271, Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 11, Regolam. Commissione CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Regolam. Commissione CEE 22/03/1999 num. 659 art. 27, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23949 del 2016 Rv. 641727 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14019 del 2012 Rv. 623660 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30254 del 2018 Rv. 651613 - 01, N. 23800 del 2016 Rv. 641956 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10660 del 17/04/2019** (Rv. **653656 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO**. Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MORERA UMBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2012

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Energia elettrica - Imposte addizionali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di accise sul consumo di energia elettrica, ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali e provinciali vanno tenute distinte le ipotesi di esenzione da quelle di esclusione dall'imposta erariale, atteso che solo le esenzioni non si estendono alle addizionali: ne consegue che le previsioni di esclusione dall'imposta dell'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici (di cui all'art. 52, comma 3, lett. e-ter), del d.lgs. n. 504 del 1995, nella formulazione vigente "ratione temporis") nonché dell'energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (di cui all'art. 52, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 504 del 1995, anche esso nella formulazione vigente "ratione temporis"), trovano applicazione anche con riferimento alle addizionali comunali e provinciali che, pertanto, non sono dovute. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo un avviso di pagamento concernente le addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica utilizzata dalla società resistente nei forni ad induzione per la lavorazione dell'acciaio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. E, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 60, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 29534 del 2018 Rv. 651608 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10284 del 12/04/2019** (Rv. **653371 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

C. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro C. (FERRAGINA EDOARDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 07/12/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ICI - Agevolazione per terreni condotti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Prova dell'effettiva coltivazione dei fondi - Necessità - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della l. n. 9 del 1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la "ratio" della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 9 art. 11, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19130 del 2016 Rv. 641103 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10283 del 12/04/2019 (Rv. 653370 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

C. (SARRA MAURIZIO EUSTACHIO) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 17/10/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Condizioni - Immobile iscritto ad una diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento catastale da parte del contribuente - Necessità - Fabbricati non iscritti in catasto - Accertamento della ruralità da parte del giudice - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.

In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7930 del 2016 Rv. 639626 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16973 del 2015 Rv. 636363 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 10275 del 12/04/2019 (Rv. 653369 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GIANLUCA GRASSO. Relatore: GIANLUCA GRASSO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

B. (COPPOLA PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/03/2012

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accertamento - Accesso domiciliare - Autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI In genere.

In tema di accertamento tributario, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie dagli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, è provvedimento necessario per la legittimità dell'atto di accertamento, con la conseguenza che, in difetto dello stesso, anche ove il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione, le relative risultanze istruttorie sono inutilizzabili ed, a sua volta, è illegittimo l'atto impositivo basato su tali elementi probatori.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 673 del 2019 Rv. 652388 - 01, N. 23824 del 2017 Rv. 645906 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10287 del 12/04/2019 (Rv. 653372 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SALVINI LIVIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/04/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aree scoperte di un terminal portuale - Imponibilità - Fondamento.

Sono assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal portuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 10031 del 2017 Rv. 643809 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10300 del 12/04/2019 (Rv. 653538 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/01/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS - Regolare compilazione del modello di comunicazione - Necessità.

La corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 è necessaria per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, poiché il rispetto dei requisiti formali indicati dall'art. 10 del detto decreto costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9828 del 2017 Rv. 643630 - 01, N. 18396 del 2015 Rv. 636521 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10291 del 12/04/2019 (Rv. 653651 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO.

Relatore: GIACOMO MARIA NONNO.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (INGRILLI' FABIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/07/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Accentramento della competenza per la rettifica presso un medesimo ufficio - Presupposti - Fondamento.

In tema di dazi e diritti doganali, nel sistema vigente "ratione temporis", l'accentramento presso un unico ufficio doganale della competenza per la rettifica degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso cui è sorta l'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 7975 del 2019 Rv. 653334 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10301 del 12/04/2019** (Rv. **653539 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANNA MARIA FASANO**. Relatore: **ANNA MARIA FASANO**.

F. (BERTINELLI TERZI MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/03/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Imposta sul consumo di energia elettrica - Presupposto dell'officina di produzione - Integrazione - Fondamento.

In tema di accise il presupposto dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica è rappresentato dall'officina cd. di produzione, costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati dalla medesima ditta, in quanto le tariffe sono commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati cumulativamente da tutti gli stabilimenti di consumo anche se concernenti un unico processo produttivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 54, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2019 Rv. 652526 - 01, N. 24687 del 2011 Rv. 620173 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10299 del 12/04/2019** (Rv. **653652 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANNA MARIA FASANO**. Relatore: **ANNA MARIA FASANO**.

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro C. (FANTOZZI AUGUSTO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 12/04/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Natura e finalità - Oggetto - Sentenza di accoglimento del ricorso volto all'annullamento dell'atto - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria ha una duplice natura, di merito, in quanto volto ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto volto ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazione finanziaria inadempiente, ed ha il duplice obiettivo di verificare se vi sia stata o meno l'inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l'adozione dei necessari provvedimenti: ne deriva che detto giudizio non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso né quando la stessa annulla l'atto impugnato, trattandosi di pronuncia "autoesecutiva", né ove ridetermini il "quantum" dell'imposta, poiché in quest'ultimo caso la decisione non si limita ad annullare l'atto impositivo ma lo sostituisce.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26433 del 2018 Rv. 651400 - 01, N. 31601 del 2018 Rv. 652055 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10313 del 12/04/2019 (Rv. 653716 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** (Conf.)

G. (BENINI LUCA) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 30/08/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Fattispecie.

In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, situazione che può essere desunta dal giudice mediante la rilevazione di una serie di "fatti indice". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, con riferimento alle centrali elettriche, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies, del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in l. n. 88 del 2005, sussisteva obiettiva incertezza in ordine alla concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile ICI ed al valore da attribuire agli stessi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12301 del 2017 Rv. 644141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15452 del 2018 Rv. 649184 - 01, N. 3108 del 2019 Rv. 652716 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10322 del 12/04/2019 (Rv. 653654 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **STEFANIA BILLI.** *Relatore:* **STEFANIA BILLI.** (Conf.)

P. (BOER ALBERTO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/04/2012

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Ricorso in appello - Notificazione a mezzo posta - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento nel termine fissato dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In genere.

Nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, non rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e pertanto la Corte di cassazione non può tenere conto della eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24245 del 2011 Rv. 620276 - 01, N. 20672 del 2015 Rv. 636647 - 01, N. 12268 del 2017 Rv. 644135 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 12/04/2019 (Rv. 653653 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. (Conf.)

C. (GULLOTTA FABIO) contro C. (FUSCO MICHELA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 16/02/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997 - Previsione della possibilità di determinare l'imposta in base al valore effettivo risultante dagli atti di compravendita - Legittimità - Fondamento.

In tema di ICI, è legittima la previsione del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, che nello stabilire la determinazione periodica, per zone omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, faccia salva la possibilità per l'ente di accertare il maggiore valore dei beni sulla base degli atti di compravendita ad essi relativi, essendo quest'ultima previsione coerente con la "ratio" della suddetta previsione di ridurre il contenzioso giudiziario, laddove consente di fare riferimento al prezzo effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto del bene, riportato nell'atto di compravendita, prezzo consensualmente determinato dallo stesso contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4605 del 2018 Rv. 647274 - 01, N. 15312 del 2018 Rv. 649233 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10295 del 12/04/2019 (Rv. 653537 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI.

L. (SIMONE SALVATORE GIUSEPPE) contro R. (ANTONUCCI MICHELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/09/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Ecotassa - Riduzione per scarti e sovvalli - Presupposti.

In tema di tassa per il deposito in discarica (cd. ecotassa), poiché ai sensi dell'art. 3, comma 24, della l. n. 549 del 1995, tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto a detto tributo: ne consegue che per beneficiare del trattamento fiscale agevolato per «scarti» e «sovvalli» – i quali costituiscono residui inutilizzabili derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, senza che rilevi la provenienza o meno dei medesimi dalla raccolta differenziata – la parte che intende avvalersi dell'agevolazione ha l'onere di provare la natura di tali residui.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30711 del 2011 Rv. 621050 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10154 del 11/04/2019 (Rv. 653367 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI.

S. (BERNARDO CARMINE) contro C. (COTTONE RICCARDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 30/05/2016

045106 COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI In genere

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022532/2017 64564301

Massime precedenti Conformi: N. 22532 del 2017 Rv. 645643 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10126 del 11/04/2019 (Rv. 653366 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA BALSAMO. P.M. GIACALONE GIOVANNI.(Conf.)

E. (PAULETTI ENRICO) contro C. (VANNICELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 12/06/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Classamento - Rettifica a seguito di dichiarazione DOCFA - Attribuzione di rendita - Decorrenza - Annualità pregresse - Sussistenza.

In tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 280, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11472 del 2018 Rv. 648077 - 01, N. 14402 del 2017 Rv. 644432 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10125 del 11/04/2019 (Rv. 653715 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI.*(Conf.)

E. (PAULETTI ENRICO) contro C. (MARCHESI DARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Impianti serventi rispetto ad una centrale idroelettrica - Omesso accatastamento - Determinazione della base imponibile - Fattispecie.

In tema di ICI, nel caso in cui, in relazione agli impianti e agli immobili serventi rispetto ad una centrale di produzione idroelettrica, non risulti proposta alcuna rendita catastale, il criterio utilizzabile per determinare la base imponibile è quello fondato sul valore di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, e, solo in subordine, nel caso di omessa produzione della documentazione contabile richiesta dall'amministrazione comunale, il valore deve essere determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, abrogato dalla legge finanziaria n. 296 del 2006. (Fattispecie di omesso versamento ICI per l'anno 2005.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6609 del 2013 Rv. 626112 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10163 del 11/04/2019 (Rv. 653368 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**

F. (MAYER FELICE) contro C. (CHIARELLO ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 22/12/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Distinzione tra attività produttive di beni deperibili e non - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di TARSU, la distinzione posta dall'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini della determinazione delle cd. macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione, tra attività produttive di beni deperibili e non, impone all'amministrazione comunale, in sede di classificazione delle categorie tassabili, di distinguere gli esercizi commerciali a seconda che svolgano attività che implichi o meno l'utilizzo di beni deperibili, in ragione della correlata disomogenea potenzialità produttiva di rifiuti. (Fattispecie relativa ad un regolamento comunale, ritenuto illegittimo in applicazione del principio, che collocava i distributori di benzina all'interno della categoria degli esercizi commerciali in genere, comprensivi anche dei banchi di vendita di beni deperibili come pescherie e macellerie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 25912 del 2015 Rv. 638199 - 01, N. 8088 del 2010 Rv. 612459 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10006 del 10/04/2019 (Rv. 653365 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARINA CIRESE.** *Relatore:* **MARINA CIRESE.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO.* (Conf.)

S. (DI PEDE MATTEO) contro C. (DE MANINCOR MARTA)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/01/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Concessionari demaniali - Attribuzione della soggettività passiva a seguito della l. n. 388 del 2000 - Conseguenze.

In tema di ICI, l'art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori della concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 12798 del 2016 Rv. 640162 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10010 del 10/04/2019 (Rv. 653536 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA BALSAMO.

C. (CANNAS LUCIANA) contro L. (RAGAZZONI MARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti degli imballaggi terziari - Delibera comunale di equiparazione ai rifiuti urbani - Illegittimità - Conseguenze.

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari (nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997) e dalla successiva abrogazione dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994, ed i regolamenti che abbiano previsto tale assimilazione devono essere conseguentemente disapplicati "in parte qua" dal giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 627 del 2012 Rv. 621368 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10006 del 10/04/2019 (Rv. 653365 - 02)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MARINA CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

S. (DI PEDE MATTEO) contro C. (DE MANINCOR MARTA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/01/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Base imponibile - Immobile costruito con contributi comunali - Computo di tali contributi - Necessità - Fattispecie.

La base imponibile dell'ICI deve essere determinata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, in ragione del valore dell'immobile, senza che assuma rilievo che lo stesso sia stato costruito anche con contributi comunali. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ridotto l'importo dovuto a titolo di ICI da un concessionario di un impianto sportivo sottraendo dalla base imponibile i contributi erogati dall'ente impositore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9602 del 2012 Rv. 622872 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9614 del 05/04/2019 (Rv. 653650 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

S. (OCCHIPINTI MARIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione - Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro - Presupposti.

L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I) CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14226 del 2015 Rv. 635798 - 01, N. 7415 del 2019 Rv. 653513 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 9586 del 05/04/2019 (Rv. 653364 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FABIO ANTEZZA. Relatore: FABIO ANTEZZA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

E. (GAFFURI GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2010

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione all'esportazione - Dichiarazioni d'intenti ideologicamente falsa - Cedente - Esenzione di responsabilità - Condizioni.

In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19896 del 2016 Rv. 641260 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 9586 del 05/04/2019 (Rv. 653364 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FABIO ANTEZZA. Relatore: FABIO ANTEZZA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

E. (GAFFURI GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2010

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione all'esportazione - Regime di sospensione d'imposta - Applicazione prima della dichiarazione d'intenti - Ammissibilità.

In tema di IVA, il regime di cessione all'esportazione in sospensione d'imposta, di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente "ratione temporis"), può essere legittimamente applicato dal cedente anche prima della ricezione della dichiarazione di intenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983, conv., con modif., in l. n. 17 del 1984 (applicabile "ratione temporis"), purché lo stesso dimostri la sussistenza di tutti i presupposti di fatto caratterizzanti detta cessione, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 4022 del 2012 Rv. 622060 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9593 del 05/04/2019 (Rv. 653649 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

G. (SASSI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 25/06/2009

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Risultanze delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale - Giudizio tributario - Utilizzabilità - Fondamento.

Nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, poi trasmesso all'Amministrazione finanziaria, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2916 del 2013 Rv. 625254 - 01, N. 959 del 2018 Rv. 646693 - 01, N. 8990 del 2007 Rv. 598195 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9604 del 05/04/2019 (Rv. 653714 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MARONGIU GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 09/11/2011

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" - Tassazione - Regime agevolato di cui all'art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni necessarie - Momento dell'acquisto - Rilevanza - Conseguenze - Esercizio dell'opzione e contestuale rivendita a terzi - Disciplina.

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE In genere.

In tema di tassazione delle "stock options", nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 82, comma 23, d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, ove non sussistano le condizioni contemplate dall'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, trova integralmente applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 67 del medesimo decreto, sicché, ove il lavoratore si avvalga dell'opzione e, contestualmente, rivenda a terzi al valore di mercato le azioni acquistate, deve essere tassato il maggior valore conseguito con l'esercizio dell'opzione, senza che sia soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo pagato e quello ottenuto dalla rivendita, non conseguendo il lavoratore alcuna ulteriore plusvalenza da tale ultima cessione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 223 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 82 com. 23, Legge 06/08/2006 num. 133

Massime precedenti Vedi: N. 6118 del 2019 Rv. 653037 - 02, N. 19393 del 2018 Rv. 649778 - 01, N. 3458 del 2019 Rv. 652638 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9419 del 04/04/2019 (Rv. 653360 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

C. (CARINCI ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/06/2012

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Spese per attività costituenti fatti di reato dichiarati prescritti - Indeducibilità automatica - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (come novellato dall'art. 8, commi 1 e 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), l'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitti non colposi non discende in modo "automatico" dalla declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, spettando al giudice tributario valutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17788 del 2018 Rv. 649801 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9427 del 04/04/2019 (Rv. 653361 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (LUCISANO CLAUDIO) contro C. (RUSSO PASQUALE)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 12/01/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Attività di gestione del servizio idrico - Natura economica - Riconducibilità alla categoria E - Esclusione - Conseguenze.

In tema di ICI, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quegli immobili con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale, sicché, per tali impianti, non opera l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile solo ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9445 del 04/04/2019** (Rv. **653648 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MARINI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/11/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborsio dell'imposta indebitamente versata - Avviso bonario ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Decorrenza del termine biennale di decadenza - Fondamento.

In tema di rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta, in caso di avviso bonario di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 contenente l'indicazione del maggior credito del contribuente, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di due anni di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il presupposto per la restituzione decorre da tale comunicazione, senza che assuma rilevanza la data di emanazione di eventuali circolari interpretative della normativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1577 del 2014 Rv. 629482 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9442 del 04/04/2019** (Rv. **653647 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MACORATTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/03/2013

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 - Rinuncia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

Il concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non può essere oggetto di rinuncia, in quanto si tratta di un beneficio gli effetti del quale vengono meno nelle sole ipotesi previste dal comma 9 della detta disposizione normativa, determinando, per il contribuente, la preclusione dell'accertamento per i periodi fiscali di riferimento, non rimovibile mediante successiva controdedichiarazione volta a manifestare l'assenza di volontà di far luogo a condono.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18007 del 2006 Rv. 591978 - 01, N. 17141 del 2018 Rv. 649609 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019 (Rv. 653362 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

E. (MILETO SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 16/11/2012

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Accertamento da parte dell'Amministrazione di crediti tributari pregressi all'apertura ed irrogazione di sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17637 del 2007 Rv. 598484 - 01, N. 23322 del 2018 Rv. 650761 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9442 del 04/04/2019 (Rv. 653647 - 02)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (MACORATTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/03/2013

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Dichiarazione di concordato - Sottoscrizione - Applicabilità della disciplina in tema di dichiarazione dei redditi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

178388 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE In genere.

La dichiarazione di adesione al concordato preventivo ex art. 33, comma 15, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non essendo assimilabile alla dichiarazione fiscale, non soggiace al correlato regime di validità in caso di mancata sottoscrizione del contribuente, con la conseguenza che essa si perfeziona mediante il solo invio telematico del modulo di adesione al condono da parte dell'intermediario. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la possibilità per il contribuente di fornire la prova della difformità tra quanto dichiarato e quanto inviato, in difetto dell'originale cartaceo di adesione al condono).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15015 del 2017 Rv. 644694 - 01, N. 385 del 2013 Rv. 624704 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9453 del 04/04/2019 (Rv. 653363 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q. (PASANISI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/12/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Riformulazione dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 dalla l. comunitaria del 2009 - Effetti retroattivi - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di accertamento dell'IVA, la riformulazione dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 ad opera della l. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato - con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale - la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall'art. 273 della direttiva 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l'integrale riscossione del tributo armonizzato e l'efficacia della lotta contro l'evasione.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/2009 num. 88 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 273, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 11439 del 2018 Rv. 648075 - 02, N. 9474 del 2017 Rv. 643928 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9431 del 04/04/2019 (Rv. 653646 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CATELLO PANDOLFI. Relatore: CATELLO PANDOLFI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/03/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Rivalutazione titoli per imposizione sostitutiva - Cessione - Richiesta di rimborso del cessionario per nuova rivalutazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2019 (Rv. 653358 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (BRIGUGLIO EUGENIO)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 19/07/2012

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta - Indeducibilità - Vincolo dell'imprenditore a contrarre il debito - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposte dirette ed in materia di detrazioni sul reddito di impresa, l'art. 1 del d.l. n. 791 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 6 del 1985, ha disposto l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposte, sino a concorrenza dei corrispondenti interessi attivi ed a prescindere dalla natura vincolata o libera della assunzione del debito produttivo degli interessi medesimi, per il solo fatto di aver acquisito (liberamente) il credito obbligazionario esente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1984 num. 791 art. 1, Legge 25/01/1985 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18671 del 2003 Rv. 568708 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9215 del 03/04/2019 (Rv. 653534 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DEL PRETE DANILO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 28/09/2010

279456 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE Spese di trasporto - Esenzione - Condizioni.

In tema di IVA, le spese di trasporto del bene costituiscono operazioni non imponibili, in quanto accessorie a quella principale di cessione del bene, ove il corrispettivo della spedizione sia incluso nella base imponibile di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Sez. 5 - , Sentenza n. 9218 del 03/04/2019 (Rv. 653357 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.(Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BENINCASA FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/10/2011

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione ex art. 10 nn. 18 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Casa di cura non convenzionata - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10 n. 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non opera per le prestazioni accessorie rese da una casa di cura

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

non convenzionata, atteso che detta norma contempla il beneficio anche per gli enti aventi scopi lucrativi, purchè previamente convenzionati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3789 del 2013 Rv. 625306 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019 (Rv. 653645 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Diff.)

E. (NORMANNO ROBERTO) contro C. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/04/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Chiamata in causa dell'ente impositore - Natura di "litis denuntiatio" - Conseguenze.

Nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di "litis denuntiatio", avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10528 del 2017 Rv. 644101 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16412 del 2007 Rv. 598269 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9237 del 03/04/2019 (Rv. 653644 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FALCITELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/12/2012

178516 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Reddito delle società - Previsione in bilancio di un fondo rischi su crediti - Conseguenze sul regime di deducibilità delle perdite su crediti.

In tema di determinazione dei redditi di impresa, poiché dal compimento di una determinata scelta di bilancio da parte della società contribuente consegue automaticamente l'applicazione del relativo regime fiscale, ove venga istituito un fondo rischi su crediti, le perdite sui crediti realizzate successivamente agli accantonamenti previsti in bilancio, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono deducibili, a norma dell'art. 101 dello stesso decreto, non integralmente, ma solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15563 del 2000 Rv. 542550 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9228 del 03/04/2019** (Rv. **653359 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.**
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GIANCASPRO GIROLAMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/06/2012

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze - Indennità di esproprio - Imponibilità - Previsioni del piano regolatore generale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un'occupazione d'urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 652 del 2012 Rv. 621286 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9240 del 03/04/2019** (Rv. **653413 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **MILENA BALSAMO.** Relatore: **MILENA BALSAMO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (DI STEFANO MARINO GIOVANNI) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 01/12/2011

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a mezzo posta - Consegna a persona qualificatasi "autorizzata al ritiro della posta" - Validità - Prova contraria - Oggetto - Insussistenza di un rapporto di dipendenza o di un incarico anche provvisorio - Necessità.

Allorché l'ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell'atto a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7113 del 2001 Rv. 546983 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6395 del 2014 Rv. 630819 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. **5 - , Ordinanza n. 9252 del 03/04/2019** (Rv. **653535 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **RICCARDO GUIDA.** Relatore: **RICCARDO GUIDA.**

C. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/07/2012

178474 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENEREReddito di società - Determinazione - Principio cd. di derivazione - Conseguenze in tema di ammortamento.

La determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 22016 del 2014 Rv. 632771 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 11138 del 19/04/2019** (Rv. **653684 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

B. (CONFORTI VINCENZO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/06/2017

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI Attività del concessionario - Natura di impresa - Esclusione - Aggio esattoriale - Aiuto di Stato - Configurabilità - Esclusione.

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO In genere.

In tema di riscossione delle imposte, il concessionario non espleta un'attività d'impresa in senso tecnico, poiché agisce nel rispetto di regole dettate a monte dal legislatore, la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali; pertanto l'aggio esattoriale percepito con la riscossione delle cartelle non integra un'ipotesi di aiuto di Stato vietata dall'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Cod. Civ. art. 2082

Massime precedenti Vedi: N. 25932 del 2015 Rv. 638287 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019** (Rv. **653683 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CAIULO ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/10/2017

154157 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - ESECUTORIETA'

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

DEI RUOLI Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Sentenze non passate in giudicato - Immediata esecutività delle previsioni del d.lgs. n. 156 del 2015 - Omessa emanazione del decreto attuativo (d.m. n. 22 del 2017) - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eccedenza versata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 12, Decr. Minist. min. EFI 06/02/2017 num. 22, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16409 del 2015 Rv. 636097 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10936 del 18/04/2019 (Rv. 653730 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

M. (BUONO GIANPAOLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/03/2017

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni cd. "prima casa" - Occupazione "sine titolo" di un terzo - Trasferimento di residenza - Forza maggiore impeditiva della decadenza dal beneficio - Sussistenza - Fondamento.

In tema di agevolazioni cd. "prima casa", l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo integra un'ipotesi di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dal beneficio fiscale, trattandosi di un evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, DPR 30/05/1989 num. 223

Massime precedenti Vedi: N. 25437 del 2015 Rv. 638158 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10975 del 18/04/2019 (Rv. 653682 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

S. (RICCIONI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2017

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sanzioni amministrative tributarie - Società artificiosamente costituita - Responsabilità dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Fondamento.

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv., con modif., in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera "fictio" creata nell'interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25284 del 2017 Rv. 645980 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10974 del 18/04/2019 (Rv. 653953 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/11/2016

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Fattura erroneamente emessa per operazioni oggettivamente inesistenti - Debenza dell'imposta - Annullamento della fattura o diritto al rimborso - Condizioni - Fondamento.

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA In genere.

In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può avvalersi della procedura di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente la regolarizzazione solo ove si tratti di operazioni effettive e reali, anche se venute meno in tutto o in parte, ma, in base al principio di cartolarità, di cui all'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, è tenuto a versare l'imposta per l'intero ammontare indicato, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario, quando la fattura non possa ritenersi emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto, ovvero quando sia stata emessa, ma tempestivamente ritirata dal destinatario, senza che quest'ultimo abbia potuto utilizzarla per finalità fiscali, o ancora quando l'Amministrazione abbia disconosciuto il diritto alla detrazione del destinatario con provvedimento definitivo o ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2015 Rv. 635943 - 01, N. 4344 del 2019 Rv. 652800 - 01, N. 22963 del 2018 Rv. 650337 - 01, N. 17774 del 2018 Rv. 649799 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10634 del 16/04/2019 (Rv. 653952 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO**. Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**. Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**. (Conf.)

C. (LAURIA CARMELO) contro P.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/09/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) - Esenzioni ex art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni - Prova - Onere a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisca prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 17622 del 2016 Rv. 640781 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2012 Rv. 623228 - 01, N. 4961 del 2018 Rv. 647215 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 10519 del 15/04/2019** (Rv. **653681 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA.** Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

I. (AMOROSO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/06/2017

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica ex art. 140 c.p.c. antecedente a Corte Cost. n. 3 del 2010 - Adempimenti prescritti da tale decisione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25079 del 2014 Rv. 634229 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019** (Rv. **653729 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (AGOSTINO ROCCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Crediti di imposta - Termine di prescrizione - Individuazione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01, N. 28576 del 2017 Rv. 646227 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019 (Rv. 653729 - 02)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (AGOSTINO ROCCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028741/2018 65160401

Massime precedenti Conformi: N. 28741 del 2018 Rv. 651604 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10393 del 12/04/2019 (Rv. 653403 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/06/2017

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001674/2018 64710301

Massime precedenti Conformi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019 (Rv. 653728 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PIERPAOLO GORI. Relatore: PIERPAOLO GORI.

C. (MAMMONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 08/06/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, Statuto contribuente - Accessi cd. istantanei - Applicabilità - Fondamento e conseguenze.

In tema di accertamento, la garanzia del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso "ante tempus".

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27623 del 2018 Rv. 650970 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01, N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01 Rv. 637604 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 (Rv. 653680 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARTONI BERNARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/01/2018

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella con invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - Norme sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Art. 1, comma 883, l. n. 145 del 2018 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.PENDENTE, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 883

Massime precedenti Vedi: N. 28872 del 2018 Rv. 651834 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10072 del 10/04/2019 (Rv. 653402 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 03/07/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici prima casa - Presupposti - Residenza anagrafica nel comune - Necessità - Dimora di fatto - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposta di registro, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano esclusivamente al soggetto che abbia la residenza anagrafica o lavori nel comune dove ha acquistato l'immobile da adibire ad abitazione principale senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto, altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile ovvero la produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, Legge 23/12/1998 num. 446 art. 7, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1530 del 2012 Rv. 621386 - 01, N. 3713 del 2017 Rv. 643208 - 01, N. 110 del 2015 Rv. 633995 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9890 del 09/04/2019 (Rv. 653551 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

C. (DI RICCO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/05/2017

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Agevolazioni prima casa - Coniuge superstite con diritto di abitazione - Richiesta - Necessità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite ex art 540, comma 2, c.c., non consegue, "ex se", il riconoscimento a favore dello stesso delle agevolazioni cd. "prima casa", dovendo queste essere oggetto di specifica richiesta da parte del coniuge che intende avvalersene al fine della necessaria verifica della sussistenza in capo al medesimo dei presupposti per conservare i relativi benefici.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST.

Annotata

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9784 del 08/04/2019 (Rv. 653727 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/01/2017

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Redditi di impresa - Perdita su crediti - Deduzione quali componenti negativi - Inerenza - Necessità.

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, quali componenti negativi del reddito di impresa, il contribuente deve fornire la prova circa la loro inerenza all'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 447 del 2015 Rv. 634516 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019 (Rv. 653679 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (LORENZO DANIELA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 20/11/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Modifica dei valori della microzona catastale - Provvedimento di attribuzione di nuova rendita - Legittimità - Motivazione - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di revisione di classamento di un immobile motivato mediante formule stereotipate e meramente riproduttive di precetti normativi).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/03/1988 num. 138 art. 2 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23129 del 2018 Rv. 650817 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **RAFFAELE CAPOZZI.** Relatore: **RAFFAELE CAPOZZI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 29/08/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Impugnazioni - Istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Non luogo a provvedere - Fondamento.

Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20830 del 2013 Rv. 627938 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9209 del 03/04/2019 (Rv. 653726 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **RAFFAELE CAPOZZI.** Relatore: **RAFFAELE CAPOZZI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/02/2017

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro - Conferimenti immobiliari - Base imponibile - Deduzione delle ipoteche iscritte in data anteriore per finanziamenti personali - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 - il quale ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE - ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare la costituzione di mutui ipotecari allo scopo di eludere l'imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23234 del 2015 Rv. 637407 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9202 del 03/04/2019 (Rv. 653725 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO.

C. (TROVATO SERGIO ALVARO) contro V. (SAMMARTINO SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Determinazione della base imponibile - Concrete potenzialità edificatorie del bene - Considerazione - Necessità.

In tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4952 del 2018 Rv. 647463 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9207 del 03/04/2019 (Rv. 653400 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (VALMORI SIMONE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2017

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro - Base imponibile - Cessione di azienda avente ad oggetto servizi pubblici essenziali - Valore di avviamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, nel caso di cessione di azienda avente ad oggetto servizi pubblici essenziali deve essere escluso dalla base imponibile il valore dell'avviamento commerciale, in quanto incompatibile con la disciplina in tema di cessazione anticipata della concessione di servizi pubblici recata dall'art. 10 del d.P.R. n. 168 del 2010, che fissa la regola della gratuità della cessione tra gestore succeduto e gestore subentrante, stabilendo che la cessione avvenga al valore netto di valutazione delle infrastrutture e dei beni strumentali. (Fattispecie relativa a cessione di ramo di azienda esercente servizio idrico in ambito locale).

Riferimenti normativi: DPR 07/09/2010 num. 168 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25448 del 2018 Rv. 650748 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. RICONOSCIMENTO DECISIONI STRANIERE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10540 del 15/04/2019** (Rv. **653472 - 02**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di sentenza straniera - Vizio o mancanza di motivazione - Causa ostativa al riconoscimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno.

Riferimenti normativi:

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64

Cod. Proc. Civ. art. 797

CORTE COST.

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 597 del 2017 Rv. 643251 - 01

2. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza n. 11161 del 23/04/2019** (Rv. **653897 - 01**)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. IGNAZIO PATRONE. (Conf.)

G. (MORCAVALLO ULPIANO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Giudicato sulla giurisdizione - Successivo giudizio instaurato dallo stesso attore nei confronti solo di alcuni dei convenuti in precedenza evocati per i medesimi fatti, avente identico "petitum" e "causa petendi" diversamente qualificata - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Per il principio del "ne bis in idem", secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica "causa petendi", l'efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale), sicché, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand'anche l'atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo "petitum" (sebbene parzialmente ridotto solo nel "quantum") e sostanzialmente la medesima "causa petendi" (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 41

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 374

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11974 del 1990 Rv. 470179 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 9680 del 05/04/2019** (Rv. **653785 - 03**)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. Capasso Lucio. (Conf.)

M. (RANALLI GIOVANNI) contro P. (GENERALE PROCURATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/12/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Questione di giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

Nel caso di questione di giurisdizione prospettata sotto il profilo del c.d.eccesso di potere giurisdizionale, la possibile formazione, e la conseguente rilevazione da parte della Corte di cassazione, di un giudicato interno sulla giurisdizione per effetto della sentenza di primo grado, è configurabile solo quando l'eccesso sia stato commesso dal giudice speciale di primo grado, la sentenza non sia stata impugnata in appello sul punto ed il giudice speciale di secondo grado abbia a sua volta giudicato, confermando la decisione; qualora, invece, l'eccesso di potere giurisdizionale sia contestato in riferimento alla sentenza di secondo grado, assumendosi che vi sia incorso direttamente il giudice d'appello oppure, qualora l'eccesso sia stato commesso dal primo giudice, il vizio sia stato fatto valere mediante l'appello ma il giudice di secondo grado abbia disatteso il relativo motivo di impugnazione, così avallando a sua volta l'eccesso, la formazione di un giudicato interno si verifica se la sentenza di appello non venga impugnata sul punto in Cassazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 37

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 362

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10265 del 2018 Rv. 648268 - 01, N. 25937 del 2018 Rv. 651342 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019 (Rv. 653557 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

contro

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Pronuncia declinatoria della giurisdizione – Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione – Proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Ammissibilità - Proposizione del regolamento preventivo nel giudizio riassunto - Inammissibilità – Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.

Riferimenti normativi:

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 41

CORTE COST.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11

Cod. Proc. Civ. art. 37

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14828 del 2010 Rv. 613725 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

3. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del 26/04/2019 (Rv. 653447 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

S. (BASSI CLAUDIO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 17/05/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Provvedimento sulla ripartizione degli affari tra giudici del medesimo ufficio in base alle relative tabelle - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.

E' inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irrivalenza nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16163 del 2018 Rv. 649431 - 01, N. 31134 del 2018 Rv. 651794 - 01, N. 18563 del 2015 Rv. 636867 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11331 del 26/04/2019 (Rv. 653611 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

S. (VITAGLIONE VALENTINA) contro A. (BALDI NERI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 08/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Diniego di autorizzazione all'astensione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.

133141 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO In genere.

È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 51

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2690 del 2018 Rv. 647335 - 01, N. 20573 del 2015 Rv. 636591 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019** (Rv. **653640 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**.

Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. (Conf.)

C. (CATARCI FRANCESCO) contro P. (TROJANI JACOPO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 177

Cod. Proc. Civ. art. 189

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23943 del 2010 Rv. 615202 - 01

Sez. **3 -**, **Sentenza n. 11204 del 24/04/2019** (Rv. **653709 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore:

STEFANO OLIVIERI. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

D. (GUARINO LUIGI) contro E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 23/06/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Ordinanza che dichiara l'incompetenza ex art. 50 c.p.c.. - Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 c.p.c. - Applicabilità.

Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 50

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17424 del 2005 Rv. 584011 - 01, N. 25142 del 2006 Rv. 593821 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019 (Rv. 653490 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

M. (RIENZI CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/12/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritenendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 50

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

Legge 24/03/2001 num. 89

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19030 del 2008 Rv. 604191 - 01

4. ASTENSIONE E RICUSAZIONE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11225 del 24/04/2019** (Rv. **653637 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

P. (PORFIDIA DOMENICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/10/2015

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedurali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 52

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 54

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01, N. 22917 del 2012 Rv. 624789 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16627 del 2014 Rv. 631793 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11292 del 26/04/2019** (Rv. **653607 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.** Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.**

M. (SCAVOLINI ALESSANDRO MARIA) contro S. (PATRIARCA PIER LUDOVICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Parte interdetta - Interdizione dopo la sentenza di appello - Legittimazione del solo tutore - Fondamento.

La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 374

Cod. Civ. art. 424

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 962 del 1976 Rv. 379612 - 01

5. SPESE

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10755 del 17/04/2019** (Rv. **653500 - 01**)*

*Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **MARIO BERTUZZI**. Relatore: **MARIO BERTUZZI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)*

B. (BALLARINI SERGIO) contro C. (SARTORI RINALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/10/2014

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio - Art. 15 c.p.c. - Applicabilità - Rilevanza della domanda di inibitoria avanzata e del procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio - Esclusione - Mancata indicazione del reddito dominicale e della rendita catastale del fondo in citazione - Indicazione del valore della controversia come indeterminabile - Doveri del giudice di verificare i dati risultanti dagli atti - Permanenza - Fondamento.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluenza la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 10

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 15

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 703

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1079

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30929 del 2018 Rv. 651537 - 02, N. 24644 del 2011 Rv. 619966 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10750 del 17/04/2019** (Rv. **653563 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CARBONETTI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/09/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Natura contenziosa o di volontaria giurisdizione della lite - Accertamento - Registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione - Irrilevanza - Udienda tenuta in camera di consiglio - Irrilevanza - Effettiva natura del contenzioso - Prevalenza - Fattispecie.

In tema di individuazione della natura contenziosa o di volontaria giurisdizione di un procedimento civile ai fini della liquidazione delle spese di lite, sono irrilevanti sia la registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione sia l'avvenuta trattazione della causa in camera di consiglio, trattandosi di dati meramente formali che non possono prevalere sull'effettiva sostanza e natura del procedimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale erano state irrogate ad alcuni dirigenti e dipendenti di una banca sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese di lite sulla scorta dei parametri dettati per i giudizi ordinari, ritenendo che il procedimento, pur se inizialmente svoltosi nelle forme camerali, avesse carattere contenzioso perché relativo all'insorgenza di contestazioni la cui risoluzione "è stata affidata ad un giudice della cognizione" e, come tale, rientrando nella previsione dell'art. 11, comma 2, del d.m. n 127 del 2004).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 11 com. 2

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. A

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. D

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 6015 del 2019 Rv. 652772 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

E. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14989 del 2005 Rv. 582306 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019 (Rv. 653541 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI.

E. (VURCHIO MARA ARGENTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/06/2012

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Soccombenza reciproca - Compensazione delle spese - Limiti.

In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18503 del 2014 Rv. 632108 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019 (Rv. 653625 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

F. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/06/2017

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado - aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Conformi: N. 6059 del 2017 Rv. 643329 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01

6. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10745 del 17/04/2019 (Rv. 653562 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (BELLAROBÀ GIUSEPPE) contro C. (MANNETTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2014

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domanda principale concernente un bene condominiale - Domanda ed eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto - Differenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessario.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1117

Cod. Civ. art. 1158

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14765 del 2012 Rv. 623806 - 01

7. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROVE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019 (Rv. 653575 - 02)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

F. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI Rapporto con il processo penale - Dichiarazioni rese da coimputata in reato connesso - Valutabilità in sede di azione risarcitoria per diffamazione - Ammissibilità.

Premesso che, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti, il giudice civile valuta liberamente le prove raccolte in sede penale, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da una coimputata ai sensi dell'art. 192 c.p.p. è questione che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, non assumendo alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento civile.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 2043

CORTE COST.

Cod. Pen. art. 595

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576

CORTE COST. PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8716 del 2002 Rv. 555114 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 02

8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10519 del 15/04/2019 (Rv. 653681 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

I. (AMOROSO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/06/2017

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica ex art. 140 c.p.c. antecedente a Corte Cost. n. 3 del 2010 - Adempimenti prescritti da tale decisione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 140

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 25079 del 2014 Rv. 634229 - 01

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 19754 del 17/04/2019** (Rv. **653565 - 01**)*

*Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MARIO BERTUZZI**. Relatore: **MARIO BERTUZZI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)*

P. (DE CRISTOFARO MARCO) contro T. (MAURICI FABRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2014

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. - Condizioni.

Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 78

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 75

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 294

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 13056 del 1999 Rv. 531467 - 01, N. 8803 del 2003 Rv. 563809 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019** (Rv. **653610 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**

E. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2017

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 168 c.p.c. - Applicabilità anche al procedimento dinanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte del convenuto - Condizioni - Ammissibilità prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Sussistenza - Fondamento.

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 168

Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15123 del 2007 Rv. 599078 - 01

10. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019** (Rv. **653638 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

B. (GUALTIERI GIUSEPPE) contro F. (BURRAGATO ROSALBA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2014

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Contestazione della violazione delle distanze fra edifici in aggiunta a quella concernente le distanze dalle vedute - Ammissibilità - Esclusione - Incidenza della natura autodeterminata dei diritti controversi - Esclusione - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE In genere.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 907

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 1462 del 1986 Rv. 444853 - 01, N. 10622 del 2017 Rv. 643892 - 01, N. 16808 del 2016 Rv. 640995 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019** (Rv. **653705 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**.

B. (*FRONTINO LUCA*) contro B. (*LEONE SALVATORE*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/07/2017

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare - Omesso esame da parte del giudice di primo grado dinanzi al quale venga dedotta - Formulazione con motivo di gravame o riproposizione in sede di appello ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

Ove l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, tempestivamente proposta, non sia stata neanche presa in esame dal giudice avanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d'appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c., dovendosi in caso contrario la medesima eccezione ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 246

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627450 - 01

11. VICENDE ANOMALE

11. 1. INTERRUZIONE

Sez. **2 -**, **Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019** (Rv. **653499 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**.

Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (*Conf.*)

C. (*BRUNO BIAGIO*) contro D. (*GALIOTO SALVATORE*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2014

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'evento - Conoscenza di fatto altrimenti acquisita - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che aveva escluso che una missiva, ancorché inviata a mezzo raccomandata AR, ma avente ben diverse finalità, potesse assicurare la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conoscenza legale dell'evento interruttivo, poiché non conteneva la specifica indicazione dell'evento stesso, il quale risultava solo implicitamente, ed era priva di fede privilegiata).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 301

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 302

Cod. Proc. Civ. art. 303

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 305

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2340 del 1996 Rv. 496450 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (DE SIMONE CORRADO) contro M. (BIASILLO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2016

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Interruzione del processo – Riassunzione cd. non modificativa – Mancata costituzione –

Domande ed eccezioni già sollevate – Permanenza degli effetti – Sussistenza.

Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale -, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 303

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 291

CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 292

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19613 del 2011 Rv. 618835 - 01, N. 14100 del 2003 Rv. 567081 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019** (Rv. **653243 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (COLAPINTO CARLO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/08/2013

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 84

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 300

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 330

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 369

CORTE COST.

Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Conformi: N. 4648 del 2013 Rv. 625692 - 01

11. 2. ESTINZIONE

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9930 del 09/04/2019 (Rv. 653703 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

D. (PETRILLO GIOVANNI) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 26/09/2017

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Assoggettabilità ad appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare.

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 178

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 339

CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130

Massime precedenti Conformi: N. 14574 del 2007 Rv. 598152 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11036 del 2009 Rv. 608013 - 01

12. GIUDICATO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019** (Rv. **653408 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

V. (MIRACOLO FABRIZIO) contro G. (ROCCA RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l'inopponibilità all'erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell'istanza di verifica avanzata da quest'ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l'autenticità del testamento).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 602

Cod. Civ. art. 606

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24783 del 2018 Rv. 650927 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019** (Rv. **653626 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

D. (NAVARRA MARIA LETIZIA) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/03/2017

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - Esclusione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di improponibilità della domanda per il conseguimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, resa nel precedente giudizio per assenza del presupposto processuale costituito dalla previa istanza amministrativa, precludesse la riproposizione dell'azione).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7303 del 2012 Rv. 622686 - 01, N. 341 del 2015 Rv. 634101 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: RAFFAELE CAPOZZI. Relatore: RAFFAELE CAPOZZI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 29/08/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Impugnazioni - Istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Non luogo a provvedere - Fondamento.

Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 137

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 153

CORTE COST.

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20830 del 2013 Rv. 627938 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9660 del 05/04/2019 (Rv. 653689 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

H. (BARONE ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità - Natura meramente ricognitiva del provvedimento della Corte di cassazione - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Conseguenze sulle attività della cancelleria.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 161

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280

Massime precedenti Difformi: N. 18523 del 2014 Rv. 632638 - 01, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01, N. 9538 del 2017 Rv. 643826 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

14. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019** (Rv. **653588 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (LIGUORI MICHELE) contro A. (NESTA PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/10/2016

10015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Portata - Rapporto di autosufficienza - Esclusione - Commisurazione alla specificità della motivazione della sentenza impugnata - Necessità - Conseguenze per l'appellante.

L'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove manchi quest'ultima, non è esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 15790 del 2016 Rv. 641584 - 01, N. 18674 del 2011 Rv. 618982 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019** (Rv. **653795 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**.

C. (ARTESE NICOLA) contro L. (ANDREONI PIERPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/06/2017

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni.

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 347

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20631 del 2018 Rv. 650480 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10422 del 15/04/2019 (Rv. 653579 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.

Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (FIORILLI FILOMENA) contro A. (DISCACCIATI ANITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/02/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Declaratoria di ammissibilità dell'appello - Sindacabilità della decisione in cassazione - Esclusione - Fondamento.

Qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01, N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019** (Rv. 653903 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (SEREGNI FABRIZIO) contro C. (GRAZIOSI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/03/2014

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Negazione della giurisdizione da parte del giudice di primo grado - Giudizio di appello - Art. 353 c.p.c. - Rimessione al giudice di primo grado per motivi di giurisdizione - Estensione del rinvio a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado - Conseguenze.

La sentenza del giudice d'appello che dichiara sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11027 del 2014 Rv. 630753 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019** (Rv. 653561 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

V. (PICCIONI FABIO) contro C. (CARDONA LINA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 11/02/2016

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 353

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 161

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15. 1. MOTIVI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

D. (PERTEGATO STEFANIA) contro F. (RUSSO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) - Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 2043

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2056

Cod. Pen. art. 40

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4439 del 2014 Rv. 630127 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11459 del 30/04/2019** (Rv. **653671 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**.

G. (GEMMA GLORIA) contro I. (CARDOSI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 24/09/2014

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Assorbimento illogico di un motivo di appello - Qualificazione -
Omessa pronuncia - Conseguenze.

In tema di giudizio per cassazione, l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

15. 2. QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11204 del 24/04/2019** (Rv. **653709 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

D. (GUARINO LUIGI) contro E.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 23/06/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Vizi di improcedibilità o inammissibilità non rilevati dal giudice di appello - Rilevabilità, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità - Condizioni.

I vizi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, non rilevati dal giudice di merito, possono essere rilevati, anche d'ufficio, in sede di legittimità soltanto se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale o relativa al vizio di nullità processuale, nel qual caso la erroneità della pronuncia deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2443 del 2016 Rv. 638775 - 01, N. 2631 del 2014 Rv. 629651 - 01, N. 7048 del 2016 Rv. 639515 - 01

15.3. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019** (Rv. **653804 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**
Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

B. (GRANARA DANIELE) contro N. (BORACHIA ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LA SPEZIA, 27/01/2015

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL
RICORSO Provvedimento di attuazione di misure cautelari emesso dal giudice
monocratico - Modalità di contestazione - Reclamo al collegio anche sulle spese -
Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

*Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.,
per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al
collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento,
invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della
decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4497 del 2009 Rv. 607659 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10095 del 10/04/2019** (Rv. **653692 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA.** Relatore:
ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

B. (CAPOCASALE RENATO MARIA) contro C. (BELLONI FEDERICO)

Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 19/01/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Omologazione
del piano del consumatore - Decreto di accoglimento del reclamo dei creditori avverso
l'omologa - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

*E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo
proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal
consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della l.n. 3 del 2012, come integrata dalla l. n. 221
del 2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del
provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi.*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3 lett. 1

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis com. 3

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2018 Rv. 647424 - 01, N. 19117 del 2017 Rv. 645686 - 01

15.4. DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 10540 del 15/04/2019** (Rv. **653472 - 01**)*

*Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)*

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere - Irrilevanza.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2

CORTE COST.

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B

CORTE COST.

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 702

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Legge del 1995 num. 218 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641022 - 01, N. 10450 del 2014 Rv. 631223 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

15.5. IMPUGNAZIONE DI DECISIONE FONDATA SU PLURIME RAGIONI

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 10815 del 18/04/2019** (Rv. **653585 - 01**)*

*Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)*

P. (FERRARI FRANCESCO) contro M. (SCARPA GIANFRANCO)

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 15/02/2016

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Contraddittorietà della motivazione - Esclusione - Qualificazione di "obiter dictum" della seconda ragione - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione di entrambe - Necessità.

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21490 del 2005 Rv. 586047 - 01

15.6. IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 (Rv. 653711 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONELLA PELLECCCHIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCCHIA.

O. (CHINDAMO DOMENICO MARCO MARIA) contro G.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PALMI, 21/04/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Necessità che tale circostanza risulti dal ricorso - Sussistenza.

Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 369

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17066 del 2013 Rv. 628539 - 01

15.7. CONTRORICORSO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019** (Rv. **653425 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

D. (ANGIOLELLI DANTE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Deposito di controricorso privo dell'esposizione dei motivi di diritto - Inammissibilità - Possibilità di produrre documenti o memorie fino alla data della discussione - Esclusione.

In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 372

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 5400 del 2006 Rv. 586613 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01

15.8. PROCEDIMENTO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019** (Rv. **653242 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (MILANI DANIELE) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Applicabilità anche nel caso in cui la Corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso - Conseguenze in caso di mancato rinnovo - Inammissibilità del ricorso.

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 291

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1930 del 2017 Rv. 643503 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019** (Rv. **653596 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ENZO VINCENTI.** Relatore: **ENZO VINCENTI.**

B. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro F. (PERRINO MICHELE)

Regola giurisdizione

10085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Deposito presso la Corte di cassazione di "memoria di costituzione" - Attivazione del contraddittorio - Sufficienza - Esclusione - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze in tema di validità della procura speciale in calce alla memoria.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 369

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24835 del 2017 Rv. 645928 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) C. (RAVIDA' FABRIZIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione.

Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 372

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis

Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 12381 del 2009 Rv. 608275 - 01, N. 20029 del 2011 Rv. 619239 - 01, N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11033 del 19/04/2019 (Rv. 653545 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (BALDACCI GIANLUCA) contro E.

B.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 23/01/2012

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 306

Cod. Proc. Civ. art. 390

Cod. Proc. Civ. art. 391

Sez. 2 - , Ordinanza interlocutoria n. 10357 del 12/04/2019 (Rv. 653498 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:

ANTONIO SCARPA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

F. (ROMANO ALESSANDRO) contro T. (REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO)

Rimette a pubblica udienza

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Sentenza - Ricorso in cassazione contro la sentenza assoggettata all'opposizione - Accoglimento pendente il giudizio di legittimità - Conseguenze.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione va verificato all'esito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 404

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 2005 Rv. 581117 - 01

16. GIUDIZIO DI RINVIO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11430 del 30/04/2019** (Rv. 653669 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO FRAULINI**. Relatore: **PAOLO FRAULINI**.

T. (COSENZA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/06/2014

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Difensore munito di procura speciale per il solo giudizio di legittimità - Nuova procura per il giudizio di rinvio - Necessità - Ragioni.

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 392

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 7983 del 2010 Rv. 612240 - 01

17. REVOCAZIONE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9527 del 04/04/2019** (Rv. 653687 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARINA MELONI**. Relatore: **MARINA MELONI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

S. (RUSSO GIUSEPPE ORAZIO) contro U. (CARBONETTI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Punto controverso della causa - Oggetto di pronuncia - Revocazione - Inammissibilità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27094 del 2011 Rv. 620693 - 01

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 (Rv. 653460 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (MAZZONE MATTEO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/03/2018

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costituenti - Litispendenza - Configurabilità.

Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 17037 del 2010 Rv. 614707 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019** (Rv. **653634 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MARCO MARULLI.**

Relatore: **MARCO MARULLI.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2012

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - Cause di opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi:

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

CORTE COST.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

CORTE COST.

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8137 del 2014 Rv. 630934 - 01

19. PROCEDIMENTI POSSESSORI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019** (Rv. **653713 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **LUIGI ABETE.** Relatore: **LUIGI ABETE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro R. (CAFFO ROBERTO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

125106 AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO Azione di reintegrazione - Successiva indicazione di un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo - Inammissibilità della nuova domanda - Mutamento della prospettazione degli elementi del possesso o dello spoglio - Ammissibilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1168

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1374 del 1976 Rv. 380081 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11220 del 24/04/2019** (Rv. **653603 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

C. (GRAZIOSI BENEDETTO) contro M. (COMANDE' CARLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 41

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 703

CORTE COST.

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 590 del 1999 Rv. 529410 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5902 del 1997 Rv. 505641 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



Da questo mese la rassegna mensile prevede una nuova sezione tematica, dedicata alla protezione internazionale, in considerazione del rilievo quantitativo e qualitativo assunto da tale tipologia di ricorsi.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019** (Rv. **653483 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANDREA SCALDAFERRI**. Relatore: **ANDREA SCALDAFERRI**.

T. (CECI MAURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019** (Rv. **653608 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

A. (LONOCE NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 13/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale sussidiaria - Art 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Accertamento - Potere-dovere officioso del giudice - Indicazione specifica delle fonti - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a "fonti internazionali" non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019** (in corso di massimazione)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FRANCESCO TERRUSI.** Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.**

G. (NERI LIVIO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 31/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Adozione successiva alla presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale - Illegittimità - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero a permanere nel territorio nazionale sino alla decisione della commissione territoriale, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, c.2 del d. lgs. n.25 del 2008. Né l'autorità avanti alla quale lo straniero si presenta per proporre la domanda è autorizzata a valutarla nel merito - inviandola in caso di ritenuta infondatezza, direttamente alla Prefettura per l'emanazione del decreto di espulsione - giacché la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale è rimessa esclusivamente alle C.T.. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato un decreto di espulsione emesso nonostante la proposizione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, così riformando la pronuncia del Giudice di pace che aveva ritenuto che legittimamente la Questura, avanti alla quale il richiedente si era recato per presentare la domanda, valutandola infondata, avesse direttamente inviato gli atti alla Prefettura per l'emissione del decreto di espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11271 del 24/04/2019** (Rv. **653479 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **MASSIMO FALABELLA.** Relatore: **MASSIMO FALABELLA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (GENTILI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/05/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011871/2014 63132301

Massime precedenti Conformi: N. 11871 del 2014 Rv. 631323 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11267 del 24/04/2019** (Rv. **653478 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **LAURA SCALIA.** Relatore: **LAURA SCALIA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (CERULLI BERARDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Mancanza di prove del racconto dell'interessato e di sollecitazioni ad acquisizioni documentali - Rilevanza della credibilità soggettiva - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell'interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la protezione umanitaria in capo al ricorrente che, oltre a non fornire la prova circa la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, aveva reso un racconto non credibile circa la propria vicenda personale).

Riferimenti normativi: DPR 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11176 del 23/04/2019 (Rv. 653880 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

B. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Assenza di norme che vietino rapporti tra persone dello stesso sesso - Insufficienza - Necessità di accertare se, in concreto, lo Stato non offra adeguata protezione alla persona omosessuale.

Al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l'omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata la sussistenza, in tale Paese, di un'adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11110 del 19/04/2019 (Rv. 653482 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

A. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 016362/2016 64132401

Massime precedenti Conformi: N. 16362 del 2016 Rv. 641324 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11097 del 19/04/2019 (Rv. 653475 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

K. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 05/04/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Protezione internazionale - Contenuto dell'attività istruttoria del giudice riguardo
ai documenti prodotti dal ricorrente - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'onere dello straniero di proporre un'istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l'insufficienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, omettendo una qualunque attività istruttoria, aveva ritenuto non genuino il certificato di domicilio prodotto dal ricorrente in ragione della diversità delle lingue - inglese e "pasthun" - nelle quali era stato redatto, nonché delle modalità di apposizione della fotografia del ricorrente e delle differenti diciture relative alla provenienza dello stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2016 Rv. 642305 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019** (Rv. **653465 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. Relatore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (VERDE CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Protezione sussidiaria - Accertamento delle condizioni di legge - Dovere di cooperazione istruttoria circa la situazione del Paese di origine - Utilizzo dei rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero - Natura di fonti qualificate.

In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti - ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perché provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 29/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2017 Rv. 647042 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10925 del 18/04/2019** (Rv. **653464 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (MAIELLARO MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - Provvedimento amministrativo di rigetto per mancanza di prova della convivenza - Impugnazione - Sentenza di conferma del rigetto per la fittizietà del matrimonio - Nullità della sentenza - Fondamento.

In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10925 del 18/04/2019** (Rv. **653464 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (MAIELLARO MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza - Necessità - Esclusione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5303 del 2014 Rv. 630556 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10922 del 18/04/2019** (Rv. **653474 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

J. (GURRADO VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione al riconoscimento dello "status" di rifugiato - Preclusione circa l'esame di ulteriori profili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 33096 del 2018 Rv. 652571 - 01, N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10786 del 17/04/2019 (Rv. 653473 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI. Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 10/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Videoregistrazione mancante - Obbligo di fissazione dell'udienza - Violazione del contraddittorio - Nullità del decreto - Omessa riproposizione di censure di merito - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, né rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 32029 del 2018 Rv. 651982 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10785 del 17/04/2019 (Rv. 653572 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI. Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FACHILE CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Permesso di soggiorno per assistenza a minore - Scadenza - Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari - Ammissibilità - Condizioni.

In conformità ad un'interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, il permesso di soggiorno per assistenza minore, previsto dall'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello stesso decreto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), del decreto succitato,

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

quando il richiedente sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dal citato art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, che il giudice di merito è tenuto ad accertare specificamente caso per caso e della cui sussistenza deve dare conto nella motivazione della decisione emessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 lett. C CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO.(Conf.)*

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di sentenza straniera - Vizio o mancanza di motivazione - Causa ostativa al riconoscimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 597 del 2017 Rv. 643251 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO.(Conf.)*

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

067010 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA'Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne consegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Regolam. Comunitario del 2015 num. 848

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15200 del 2015 Rv. 635994 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SORRENTINO FEDERICO.(Conf.)

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/08/2014

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera - Decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte - Comunicazione integrale alle parti dal cancelliere - Irrilevanza.

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge del 1995 num. 218 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641022 - 01, N. 10450 del 2014 Rv. 631223 - 01, N. 13830 del 2016 Rv. 640348 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9762 del 08/04/2019 (Rv. 653690 - 01)

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

B. (VARONE FRANCESCA) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 09/02/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione all'espulsione - Motivi - Esposizione a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti - Esame e accertamento giudiziale del divieto di espulsione ex art. 19, primo comma d.lgs n. 286 del 1998 - Necessità - Fondamento.

In materia di protezione internazionale dello straniero, l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 286 del 1998, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

pericolo, prospettato dall'opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3898 del 2011 Rv. 616927 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)**

B. (BELVEDERI LUIGI) contro C. (FIORENTINO GUIDO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FERRARA, 20/11/2014

004010 AGENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - CONSOLI - GIURISDIZIONE Immunità - Attività connesse con le funzioni consolari - Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Sanzioni - Contestazione immediata o notifica differita della violazione - Condizioni - Contestazione in presenza della immunità - Conseguenze - Fattispecie.

L'immunità funzionale dei consoli di Stati stranieri ex art. 58, comma 2, in relazione all'art. 43, comma 1, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (resa esecutiva in Italia con l. n. 804 del 1967), per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, quali definite dall'art. 5 della suddetta Convenzione, può riguardare, ex art. 131 del codice della strada, anche la violazione delle regole previste nel predetto codice, sicché, quando essa sia invocata, l'accertatore, a seconda dell'esito delle verifiche compiute sulla sussistenza dei relativi presupposti, deve procedere alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione ovvero alla trasmissione del verbale all'ufficio o comando dal quale dipende perché provveda alla segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni da effettuarsi in via diplomatica. Qualora l'organo accertatore, per impossibilità o erroneità dell'accertamento sui presupposti, contesti o notifichi la violazione in presenza dell'immunità, il rilievo sulla sua sussistenza in sede di opposizione giurisdizionale - su ricorso dell'interessato, o di notifica con nota verbale in sede diplomatica, su richiesta della competente rappresentanza dello Stato estero - conduce all'annullamento dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, il quale, colto alla guida di un automezzo mentre faceva uso di un apparecchio telefonico, a suo dire, nello svolgimento della sua funzione di console onorario di uno Stato estero, aveva obiettato che il disposto di cui all'art. 131 del codice della strada non prevedesse una mera modalità di notifica alternativa, attivabile dall'accertatore previa verifica dei presupposti del nesso tra atto e funzione, ma obbligasse quest'ultimo alla sospensione di ogni accertamento e alla segnalazione al Ministero per le comunicazioni in via diplomatica per la verifica in tale sede).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 131, Cod. Strada art. 173, Tratt. Internaz. 24/04/1963, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Circ. Minist. Affari Esteri 16/07/2010

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4834 del 1977 Rv. 388438 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9199 del 03/04/2019 (Rv. 653698 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

contro

Regola competenza

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l'ordinamento italiano - Necessità - Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 com. 5, Cod. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019 (Rv. 653700 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

Z. (LUPONIO RICCARDO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Valutazione relativa alla vicenda personale del richiedente - Necessità - Fondamento.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

M. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2017

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 13858 del 2018 Rv. 648790 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019** (Rv. **653697 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

M. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004890/2019 65268401

Massime precedenti Conformi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019** (Rv. **653794 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

T. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Liti tra privati - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01

